

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1956

(76^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LAMBERTI

INDI DEL

Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 al Comitato nazionale per le onoranze a Giuseppe Martucci » (1477) (Di iniziativa del senatore Riccio) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 952, 955, 959
BANFI	956
CANONICA	956, 960
DI ROCCO	960
MERLIN Angelina	954
RICCIO	960
ROFFI	953, 959
RUSO Luigi, <i>relatore</i>	952, 958
RUSO Salvatore	956
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	958

« Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali » (1511) (D'iniziativa del deputato Resta) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Se-

guito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 973, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 983
BANFI	978, 981
DI ROCCO	975, 979
LAMBERTI, <i>relatore</i>	974, 975, 978, 979, 980, 981, 982, 983
MERLIN Angelina	979, 981
NEGRONI	983
PAGE	976
ROFFI	975, 984
RUSO Luigi	983
RUSO Salvatore	975, 980
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	974, 976, 978, 981, 983
TIRABASSI	976

« Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione a bandire un concorso speciale per esame e titoli a posti di direttore didattico in prova presso le scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano » (1525) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	968, 970, 973
LAMBERTI	973
MERLIN Angelina	973
PAGE, <i>relatore</i>	968, 971, 972
ROFFI	971, 973
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	970, 972, 973

« Estensione al liceo linguistico femminile " Santa Caterina da Siena " di Venezia e al liceo linguistico " Orsoline del Sacro Cuore " di Cortina d'Ampezzo delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere » (1564) (D'iniziativa dei deputati Gatto ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	960, 963
BANFI	963
DI ROCCO	962

NEGRONI, <i>relatore</i>	Pag. 961
PONTI	962
ROFFI	961

« Assunzione a posti di incarico negli istituti di istruzione secondaria di personale non fornito di titolo di abilitazione » (1581) (Discussione) (1) e « Proroga di validità delle norme contenute nell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160 » (1608) (D'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	964, 965, 966, 967, 968
BANFI	966
DI ROCCO	966
ROFFI	967
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	965, 966
TIRABASSI	966

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Condorelli, Di Rocco, Giardina, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Donini, Giua e Pucci, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ristori, Iorio e Valenzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Riccio.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Riccio: « Concessione di un contributo straordinario di lire 5 milioni al Comitato nazionale per le onoranze a Giuseppe Martucci » (1477) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Riccio: « Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 al Comi-

(1) Assorbito dal disegno di legge n. 1608.

tato nazionale per le onoranze a Giuseppe Martucci ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Onorevole senatori, ho avuto, or non è molto, l'onore di esprimere in questa 6^a Commissione un certo disagio nell'approvare ed incoraggiare provvedimenti di legge intesi a richiedere fondi per solenni onoranze. Ma evidentemente, quando l'onorevole Presidente mi dava l'incarico di riferire sul presente disegno di legge, intese con la sua amabilità di incorarmi pensieri di più vigile prudenza.

Confesso che il ricordo del musicista meridionale trova una particolare risonanza nel mio animo. Penso con commozione all'infanzia di Giuseppe Martucci, alla povertà di suo padre, modesto suonatore di tromba, alla stamberga dove nacque in Capua, e mi stupisco come, senza mezzi e maestri, questo ragazzo con prodigiosa precocità rivelasse il suo talento di pianista eccezionale nella tecnica e nell'interpretazione.

Provo pena per questo bambino di 8 anni che con la sorellina più piccola, inizia, per guadagnare qualche soldo, la carriera di concertista, costretto ad esibirsi nelle diverse cittadine campane e da ultimo nella stessa Napoli dove invero non gli mancarono applausi, ovunque attirati non so più se dalla sua età, dalla miseria, ovvero dalla bontà della musica o dall'esecuzione.

Vinto il concorso come alunno presso il Conservatorio di San Pietro a Majella (erano maestri Mercadante, Cesi, Serrao) poté godere di quel beneficio solo saltuariamente perchè suo padre lo ritirava perchè riprendesse il suo vagabondare per necessità di pane.

Tante angustie non impedirono al genio di Martucci di maturare e di affermarsi. Il concertista dopo il 1872 passa di trionfo in trionfo in Italia e all'estero e si guadagna gli elogi di Listz e di Rubinstein; rivela geniali doti di direttore di orchestra e di compositore profondo e originale.

Il merito precipuo di Martucci consiste nel coraggioso impegno con cui impose al mondo culturale italiano lo studio della musica sinfonica, gravemente decaduto in Italia.

Fu scritto che a Napoli, città canora per eccellenza, si passava dalle forme popolari della canzonetta al melodramma, giudicato l'apice delle manifestazioni musicali. Nè altrove le cose andavano molto diversamente.

In questo ambiente Martucci impose programmi e repertori del tutto sconosciuti, preparò orchestre alla interpretazione di pezzi di grande significato, tolti dalle opere di classici quali Bach, Haydn, Beethoven. Tali autori, sembra incredibile, erano in quel tempo da noi non solo ignorati, ma avvolti da incomprendimenti e diffidenze.

Al Martucci, con altri nobili spiriti, quali Bazzini e Sgambati, spetta il merito di aver ridato onore alla musica sinfonica in Italia, dove pure questo genere, che impegna le attitudini migliori e la preparazione più accurata del musicista, era nato e assunto a grande dignità, mentre all'estero aveva ricevuto successivamente nobili e geniali incrementi. Coraggioso assertore del genio wagneriano nell'incomprensione e l'ostilità del pubblico, direbbe per primo in Italia nel teatro di Bologna « Il Crepuscolo degli dei » ed a Napoli dopo parecchi anni il « Tristano ed Isotta ». Di Martucci autore e compositore « (200 composizioni di attenta e delicata fattura e d'austeri intendimenti) » dirò solo che l'opera merita uno studio più attento ed una sapiente valutazione. Il centenario potrà farci risentire il concerto in *si minore* su pianoforte ed orchestra, le due sinfonie, in *re minore* e in *fa maggiore*, in quintetto ed il trio e tante altre inesplorate bellezze.

Bene fa Napoli a promuovere onoranze nazionali per sì degno artista. Si chiede allo Stato la somma di 5 milioni e mi pare che le richieste siano contenute in termini discreti. Si assicura che le città di Napoli, Bologna e Capua hanno deliberato dei congrui sussidi.

Manifesto il mio compiacimento per un numero del programma, il bando cioè per un concorso per una sinfonia. Mi risulta che tante speranze nei giovani musicisti italiani ha acceso tale iniziativa. Il mio augurio è che tale gara premi un vero talento e valga a rivelare alla nostra attesa una nuova stella per la nostra ininterrotta tradizione artistica.

Ciò premesso, dichiaro che, in armonia con quanto ebbi ad affermare in altra seduta, mi asterrò dal votare.

ROFFI. Mi dichiaro ovviamente favorevole a questo provvedimento, in coerenza con quanto ho affermato altra volta, come del resto è stato coerente, con il suo diverso atteggiamento, il relatore.

La relazione trovo abbia obiettivamente esposto i motivi per cui è doveroso per il nostro Paese onorare Giuseppe Martucci. Io vorrei soltanto aggiungere alla perspicua relazione, se mi è consentito, un ricordo che non è personale anche se ebbe molta influenza nella mia adolescenza, relativo appunto a celebrazioni dedicate a Martucci che si tentò di tenere a Bologna nel 1929. In quanto se napoletano è il Martucci, Bologna è stata la sua seconda patria ed ivi ha svolto la maggior parte della sua attività di musicista insigne e di grande e onorato maestro.

A Bologna nel 1929 si volevano tributare delle solenni onoranze a Martucci: due concerti furono predisposti al Teatro comunale per la direzione di Arturo Toscanini e l'avvenimento era di portata non solo nazionale ma internazionale per i nomi di Martucci e dell'insigne direttore di orchestra Arturo Toscanini. Senonchè, proprio il giorno in cui si doveva svolgere il concerto, fu compiuto un gesto che caratterizza i metodi del regime passato e, fortunatamente, per sempre. Il maestro, con assoluta obiettività, per non suonare l'inno « Giovinezza », dati i suoi sentimenti antifascisti, decise di non eseguire nessun inno, dando alla manifestazione un carattere semplicemente artistico, senza alcun addentellato politico. Ci furono trattative durante il corso del pomeriggio tra il maestro Toscanini e le squadrace fasciste, perchè si trattava degli uomini di Arpinati e di altri, consegnati con infamia alla storia del nostro Paese: il maestro non volle cedere e fu aggredito e percosso per ordine dell'allora Ministro Arpinati; per il che il concerto quella sera non potè aver luogo, nè il concerto del giorno dopo.

L'avvenimento suscitò scalpore in tutto il mondo, come voi tutti ricordate, ed è quindi una ragione di più perchè l'Italia democratica onori questo grande musicista di cui non si potè compiere allora quella celebrazione che era destinata a commemorare non ricordo più se la sua venuta a Bologna o qualche altro avvenimento della sua vita.

Quindi mi pare che questa sia una ragione di più che militi a favore dell'accoglimento di questo disegno di legge.

Io però debbo deplorare, e l'ho già fatto altre volte ed in contrasto con il collega Russo, che i fondi siano così scarsi per queste manifestazioni, come del resto per altre del genere, perchè ritengo che sia dovere dello Stato democratico aiutare le iniziative volte ad onorare uomini di importanza non locale ma nazionale.

Per questo mi sembrerebbe opportuno che nei venturi bilanci, anzichè dover intervenire di volta in volta, fosse dato un fondo al Governo perchè ne disponesse a questo scopo con il dovuto controllo e con la dovuta obiettività.

Ma a parte questa questione, mi rendo conto che una mia proposta di aumento di fondi equivarrebbe a voler arenare il provvedimento perchè occorrerebbe un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro e quindi non insisto.

Desidero infine aggiungere che, come si rileva leggendo la relazione al disegno di legge ed ascoltando la relazione fatta dal nostro collega Russo per un programma veramente importante, che voglia eseguire molte delle musiche ancora sconosciute del maestro, alcune delle quali erano in programma in questi famosi concerti di Toscanini che non si poterono tenere, occorrono cifre di gran lunga superiori a questa.

Basta pensare che un concerto dell'orchestra del Maggio musicale fiorentino, eseguito fuori sede, senza aggiungere neanche un centesimo allo stipendio dei musicisti, quindi con una orchestra già pagata, che ha fatto già le prove, costa un milione e mezzo, senza che ci guadagni niente nessuno, a pura e semplice tariffa sindacale relativa alla esecuzione di musiche già conosciute. Per un solo concerto di musiche di Martucci, fatto da una grande orchestra, si richiede un notevole numero di prove e la direzione di un grande maestro.

RUSSO LUIGI, relatore. Una grande orchestra non ha bisogno di molte prove.

ROFFI. Per una esecuzione conosciuta va bene, ma non per una da studiarsi, per la quale si va a finire a cifre notevoli: un solo concerto viene a costare 5 o 6 milioni.

E non parliamo poi della stampa delle opere! Ora mi pare che vi potrebbe essere un mezzo per far fronte a tutto questo — e al riguardo sono pronto a formulare un ordine del giorno, che la Commissione potrebbe eventualmente approvare — perchè indirettamente si concorra a dare maggiore risonanza alla manifestazione che, altrimenti, con questo solo fondo, finirebbe per essere del tutto circoscritta e non essere adeguata all'importanza dell'avvenimento.

La mia proposta sarebbe questa: se tutti i nostri Conservatori, tutti i nostri Enti musicali, e sono parecchi, dalla Scala di Milano al Maggio Fiorentino, alla Sagra Musicale Umbra, se tutti gli Enti autonomi che hanno già i loro fondi assegnati attraverso la Direzione generale dello spettacolo, includessero nei loro normali programmi una serie di esecuzioni di musiche del Martucci ed i Conservatori in particolare curassero l'edizione delle sue opere, e specialmente quello di Bologna e quello di Napoli, che sono le città più legate al musicista, penso che allora veramente le manifestazioni potrebbero avere la dovuta risonanza.

Aggiungo che la Biennale di Venezia, che tiene ogni anno una manifestazione di carattere musicale, cioè il Festival internazionale di musiche contemporanee, potrebbe prendere l'iniziativa: lo ha fatto per altri musicisti e lo potrebbe anche fare in occasione delle celebrazioni in onore di Martucci. Come la Biennale di pittura fa una retrospettiva di Delacroix, così si potrebbe fare una retrospettiva di Martucci.

Quindi formulerei il voto, mentre si approva questo disegno di legge, allo scopo di invitare il Governo — constatata l'esiguità dei fondi che per ragioni di bilancio vengono concessi a questa onoranza, constatato che questa merita di avere il massimo rilievo dentro e fuori del nostro Paese — a volere provvedere attraverso gli organi che dipendono da lui stesso, a che tutti gli organismi musicali italiani dedichino una parte cospicua dei loro programmi alle celebrazioni in questione, con esecuzioni intese ad onorare la memoria del grande Maestro.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io esprimo il mio voto

favorevole a questo disegno di legge, anche perchè sono dell'opinione, che ritengo sia condivisa da tutti voi, che è sempre attuale quel che disse il Foscolo: «A egregie cose il forte animo accendono l'urne dei forti».

Quindi ogni celebrazione che noi facciamo di uomini del passato, che hanno onorato il nostro Paese e l'umanità, serve a suscitare naturalmente sentimenti idonei nelle generazioni che si succedono a quei grandi.

La somma che è stata proposta è evidentemente insufficiente; però tutti questi suggerimenti che ha dato il collega Roffi mi sembrano un po' troppo fondati sui suoi desideri, ma poco attuabili. Quello che lui dice a proposito delle disponibilità dei tanti enti musicali o artistici, di fiere o di mostre, non trova una rispondenza nella realtà. Credo di conoscere abbastanza bene l'Ente autonomo della Scala, al quale spesse volte sono vicina; e penso che questo Ente non possa disporre di mezzi particolari anche per onorare i grandi musicisti — pur essendo organizzato come è, quasi come una industria, dal Sovrintendente Ghiringhelli, che non è un artista ma un milanese abile negli affari — perchè quando è obbligato (è obbligo che si è autocreato) a dare un milione a sera ad un cantante o ad una cantante, è certo che non gli possono avanzare dei denari per procurare maggiori svolgimenti alle onoranze.

Quanto al fatto di dire che durante queste onoranze si dovrebbero fare dei concerti con le musiche di Martucci, voi capirete, egregi colleghi, che questo noi non possiamo imporlo perchè vi sono delle ragioni soprattutto artistiche ed anche personali che determinano la scelta dei programmi.

Piuttosto io suggerirei un altro cespite. Il Martucci, oltre che essere un grande nella musica sinfonica, è autore anche degli studi per pianoforte che vengono adottati da tutti gli studiosi di quello strumento. Ora i diritti di autore non so se vadano agli eredi dei Martucci, che non so neppure se esistano; ma se non li avesse, questi diritti di autore passano allo Stato. Quindi sarebbe opportuno che una parte di questi fondi potessero essere adibiti per onoranze al Martucci, se non adesso, almeno in seguito.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Temo che prenda tutto l'editore!

MERLIN ANGELINA. Una parte dei diritti di autore, dopo un certo numero di anni, passa allo Stato!

PRESIDENTE. Dopo 50 anni gli eredi non li percepiscono più e nemmeno lo Stato perchè non debbono essere più pagati.

MERLIN ANGELINA. Allora potremmo fare una legge *ad hoc* perchè qualche cosa sia corrisposto dagli editori al fine di onorare il Martucci.

So infatti che gli studi del Martucci sono in vendita in tutte le librerie musicali e ritengo che debbano aver dato un guadagno enorme agli editori, per cui sarebbe bene invitare gli editori a dare una parte dei loro guadagni per le onoranze a Martucci. Dato che hanno ricavato danaro dalle opere di questo uomo è bene che adempiano anche essi ad un preciso dovere, che è anche il dovere di tutto il Paese, specie di questi tempi in cui siamo deliziati da quella famosa musica dei gatti, che non ha niente a che fare con la tradizione musicale italiana.

PRESIDENTE. Dò lettura del testo dell'ordine del giorno proposto dal senatore Roffi. Esso è del seguente tenore: «La 6^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1477, per un contributo di lire 5 milioni al Comitato nazionale per le onoranze a Giuseppe Martucci, constatando l'esiguità della somma messa a disposizione, invita il Governo a prendere tutte le misure di sua competenza perchè gli organismi musicali esistenti in Italia includano nei loro programmi manifestazioni in onore dell'insigne musicista».

Vorrei far presente tuttavia, tanto perchè nella discussione di questo ordine del giorno si tenga conto di tutti gli elementi, che, come dice chiaramente la relazione premessa a questo disegno di legge, è stato costituito a Napoli un Comitato nazionale per le celebrazioni in occasione del primo centenario della nascita di Martucci e che di questo Comitato nazionale si è fatto promotore il direttore del Conservatorio di musica di San Pietro a Maiella, e di esso ha

accettato di assumere l'alto patronato il Presidente della Repubblica. Vorrei dire che un Comitato così fatto ha una certa possibilità di spingere e di ottenere.

RUSSO SALVATORE. Io desidero fare una questione di principio, perchè mi pare di aver visto che ci sono altre due proposte di legge alla Camera per onoranze, con relative richieste di contributi. Naturalmente tutte le città hanno qualche uomo illustre da onorare; penso quindi che si dovrebbe un po' regolamentare questa materia, altrimenti andrà a finire che i contributi saranno dati finchè si tratta dei primi 3 o 4 casi, ma quando le richieste dei fondi saranno 10 o 12 o 15 allora s'incontrerà l'opposizione per tutti da parte della Commissione finanze e tesoro.

RUSSO LUIGI, relatore. Per ora decidiamo su questo provvedimento, poi vedremo il da farsi!

CANONICA. Sono molto lieto di aver sentito la bella relazione fatta dal senatore Russo e convengo su quanto detto dal senatore Roffi, perchè ho avuto la fortuna non solo di conoscere, ma anche di frequentare questo musicista.

Se c'era un uomo che meritava veramente da molti anni di essere onorato è proprio il Martucci, come maestro, come musicista, come persona, perchè tra l'altro era uno degli uomini più delicati, più gentili, più cari che si potessero trovare. Io ho conosciuto poche anime belle come la sua! Non aveva mai rancore con nessuno, aiutava tutti, era di una generosità e di una semplicità straordinaria, di una modestia che passava tutti i limiti; era adorato da tutti i suoi allievi e lo possono attestare alcuni di essi quali Veneziani e Serafin.

Sono felice quindi che si facciano delle onoranze a questo maestro e credo che, per quanto si faccia, esse saranno sempre inferiori al suo valore.

Se si spendesse sempre con saggezza quel danaro che lo Stato assegna soprattutto nel settore musicale, si sarebbero forse potuti valorizzare molto di più alcuni uomini di grande merito che sono oggi quasi sconosciuti. Ne potrei nominare una gran quantità, ma non

voglio farlo. Noi abbiamo oggi, invece, una terribile malattia, che però, sembra esistesse già nell'antichità, di spendere molti denari per cose straniere e non per i figli della Patria. Ci sarebbe al riguardo tutta una polemica da sollevare.

Ho detto al senatore Banfi questa mattina: se non c'è un tecnico, perchè gran parte dell'arte è cosa tecnica, che suggerisca allo Stato che cosa deve fare, lo Stato spenderà sempre e spesso invano molti denari. Perchè non è che lo Stato non faccia, lo Stato fa moltissimo, si spende molto in fatto d'arte, si comprano quadri ed altre opere d'arte, ma è denaro buttato via o speso male; noi che in fatto di arte abbiamo insegnato a tutto il mondo, oggi facciamo venire dall'estero, per snobismo della gente che vale molto meno di noi, pagandola per di più a prezzi favolosi.

Quindi vorrei che questa Commissione, che ha cominciato da qualche tempo ad occuparsi proprio sul serio dell'arte, come una grande famiglia che si occupa di questa materia, studiasse profondamente il mezzo per poter rimettere a posto questo settore dei contributi statali in materia artistica, senza trascurare quegli artisti che hanno beneficiato veramente l'arte in tempi difficili, in periodi in cui non si dava nulla. E così sono spesso dimenticati dei pittori, degli scultori che oggi sono assolutamente sconosciuti, ma che furono uomini di grande valore. Un giorno vorrei portarvi a casa mia per mostrarvi certi schizzi di alcuni pittori italiani che sono stati grandi, che a Parigi sono stati esaltati e che oggi qui nessuno conosce, e di cui oggi non si fa neanche il nome.

Lo Stato deve spendere bene il suo danaro per valorizzare i suoi figli migliori che costituiscono il patrimonio artistico della Patria, e non aiutare quelli che vengono da Stati che sono molto più ricchi di noi e che possono fare molto di più per essi.

BANFI. Debbo dire due parole a proposito di alcuni argomenti trattati qui.

Il primo argomento, su cui vorrei portare non dico l'attenzione, perchè c'è, già, ma almeno l'accento nostro, è quello della dispersione dei mezzi finanziari attraverso una serie di occasioni di celebrazioni particolari, quando noi tutti sappiamo come e in che stato

è ridotto il bilancio del Ministero della pubblica istruzione per quel che riguarda sia il patrimonio artistico, sia la cultura musicale.

Mi associo, quindi, all'accento del collega Russo sulla necessità di venire incontro innanzitutto alle esigenze effettive, normali della cultura musicale e artistica, di una esaltazione dei nostri monumenti d'arte in un modo abbastanza ampio, tale da rendere possibile davvero al nostro Paese di trarre tutte le conseguenze possibili dalle forme d'arte e di cultura che esso possiede. Nello stesso tempo però vorrei raccomandare una certa prudenza nell'insistere continuamente in queste manifestazioni particolari, che sottraggono al bilancio delle somme via via notevoli e che non hanno quell'influsso di continuità, di ispirazione normale per l'amore dell'arte che sarebbe necessario.

Con questo, naturalmente, non sollevo eccezione sui 5 milioni per le celebrazioni a Martucci. Ma desidero aggiungere un'altra cosa ed è questa: dalla relazione così chiara, così evidente, così appassionante dell'amico Russo, è nata in noi chiara la visione di quello che è il significato di Martucci nella storia della musica italiana.

In fondo Martucci c'è dinanzi agli occhi come il povero bimbo, il fanciullo prodigio in mezzo a tutte le difficoltà, in secondo luogo come un tecnico della musica, un esecutore, un direttore di primo ordine. Sono qualità che si donano al mondo, ma di cui non rimangono tracce. In terzo luogo il Martucci fu l'iniziatore di una cultura musicale nel nostro Paese ed è bene che questo si ricordi. Temo, peraltro, che non faremmo un servizio alla memoria di Martucci se si riempisse per un anno l'Italia di musica martucciana: arriveremo in fondo a constatare la nobiltà, la cultura dell'artista, ma in fondo anche una certa tenuità di vena artistica, che finirebbe poi per prevalere nell'impressione generale.

Per questo mi domando se sia proprio conveniente insistere sopra una moltiplicazione di manifestazioni martucciane o piuttosto, tenendo conto di tutto questo, se non convenga al Comitato per le onoranze mettere in luce particolarmente quegli aspetti che tornano veramente a grande onore del nostro Martucci.

A questo punto vorrei dire all'amico Roffi: per carità, non illudiamoci che i Conservatori d'Italia possano spendere neanche un centesimo per nessuno dei grandi musicisti.

Il Conservatorio di Milano a malapena è riuscito a riscaldare i propri locali per quattro o cinque mesi dello scorso inverno, mentre sono rimasti a gelare negli altri mesi. Inoltre non è ancora ricostruita interamente la grande sala dei concerti, e non è possibile ricostruirla se non con un intervento dal di fuori.

Le condizioni dei nostri Conservatori sono addirittura pietose e quanto alle grandi istituzioni d'arte musicale, come il Maggio Fiorentino e la Scala, esse ubbidiscono a necessità estremamente complesse che sono di formazioni di orchestra, di presenza di certi determinati maestri, di gusto di pubblico e via dicendo, cose che naturalmente pesano.

Per di più vorrei che nè il Parlamento nè il Governo si facessero neanche per un piccolo millesimo di grammo propugnatori di programmi musicali ed artistici. Ho in realtà troppa paura di questi interventi e sono d'accordo, almeno per certe cose, con l'amico Canonica, che si commettono molti errori in materia. Questi si possono commettere nel campo dell'arte, all'interno del mondo artistico se si vuole, ma non con la presenza e con la pressione di forze che rimangono estranee al mondo artistico.

Diamo un aiuto a coloro che possono veramente creare qualche cosa di valido nel mondo dell'arte, ma asteniamoci dal chiedere interventi governativi per quel che riguarda le manifestazioni dell'arte; abbiamo purtroppo provato come sia pericoloso tutto questo e su che cattiva strada possa condurre.

Quindi, mentre da un lato sono favorevole ad un ordine del giorno che suoni un'approvazione commossa per tutte le ragioni che il nostro relatore ha detto, perchè questo sussidio venga dato, dall'altro lato sono propenso ad invitare il Comitato Nazionale per le celebrazioni a tener conto della varietà di meriti del Martucci in modo che la sua figura appaia in tutta la sua completezza. Ma, come ho detto prima, non vorrei insistere sopra l'invito al Governo di farsi parte diligente per la determinazione di un certo programma per gli spettacoli musicali.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Io mi debbo compiacere del consenso che si è manifestato nella nostra Commissione. Però guardiamoci dal peccare di eccesso: il Comitato ha chiesto 5 milioni e mi pare che tanti se ne debbano assegnare.

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo avere fiducia nei componenti di quel Comitato. Risulta che i concerti martucciani hanno avuto già inizio e si può essere certi che, compatibilmente con i programmi e con il carattere delle manifestazioni, nulla sarà trascurato per onorare degnamente Martucci.

Esprimo conseguentemente il mio avviso contrario sulla opportunità dell'ordine del giorno. Non spostiamo la competenza del Comitato al Governo, e del resto su questo punto si è espresso autorevolmente anche il senatore Banfi. Però per quanto diceva da ultimo il senatore Banfi, credo che non sarebbe neppure molto delicato da parte nostra dare dei consigli e degli avvertimenti al Comitato, perchè è ovvio che questo sia in grado di scegliere nella produzione martucciana le espressioni più valide e più vitali del Maestro. A proposito delle lamentate e deplorabili dispersioni di fondi, esprimo l'augurio che provveda il Governo a coordinare un programma annuale di commemorazioni e di onoranze, compatibilmente con i mezzi finanziari a sua disposizione e con gli aiuti concreti delle Province, Comuni, Regioni, desiderosi di tributare onori ai figli migliori.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Ministero della pubblica istruzione circa questo provvedimento, sostanzialmente, non è contrario, per cui mi rimetto alla Commissione.

Debbo però anche io richiamare l'attenzione, ancora una volta, sul pericolo della dispersione dei fondi cui si va incontro con queste elargizioni fatte frammentariamente per singole iniziative, senza un quadro generale, senza un coordinamento.

Io ricordo che la città di Donizetti ha celebrato l'anno scorso il centenario di questo musicista e credo che Donizetti, che non è inferiore a Martucci, non sia ricordato ogni anno . . .

MERLIN ANGELINA. Donizetti è ricordato quasi ogni giorno !

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Veramente mi spiace che questo discorso avvenga in occasione della discussione di un provvedimento per le onoranze ad un musicista quale Martucci, ma un discorso su queste questioni deve essere realmente fatto.

Io credo che la Commissione possa essere concorde sul fatto che eventuali altre iniziative di questo genere debbono essere frenate, anzi addirittura vincolate ad una disciplina di carattere generale. Altrimenti noi assistiamo tutti i giorni al confronto tra la larghezza che si usa in questi casi (anche se è modesta la somma con la quale si contribuisce a queste iniziative) e la parsimonia estrema con cui il Ministero può provvedere ad altre iniziative, che hanno carattere di estrema urgenza.

Abbiamo segnalazioni quotidiane di opere d'arte che vanno in deperimento, che richiedono un intervento immediato, per cui anche il milione o i due milioni possono essere sufficienti e siamo costretti ogni giorno a dover limitare o addirittura negare l'intervento dello Stato, perchè i fondi relativi a queste spese, nel nostro bilancio, sono assai limitati, come la Commissione del Senato ben conosce.

Per queste ragioni, pur non volendo oppormi all'approvazione di questo di egno di legge, mi permetto di richiamare ancora l'attenzione della Commissione sulla opportunità che, se mezzi si possono ottenere dal Tesoro, siano spesi con maggior riguardo e tenendo presente una certa graduatoria di necessità, se vogliamo che il patrimonio artistico del nostro Paese sia a lungo conservato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire cinque milioni a favore del Comitato nazionale per le onoranze a Giuseppe Martucci.
(È approvato).

Art. 2.

La spesa relativa sarà imputata al capitolo n. 531 dell'esercizio 1955-56 (fondo riserva per spese impreviste).

RUSSO LUIGI, *relatore*. Vorrei far presente che la Commissione finanze e tesoro, nel parere dato in via breve, propone per ragioni di copertura finanziaria di approvare l'articolo 2 nel seguente testo:

« All'onere derivante dalla esecuzione della presente legge si provvederà a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57 ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le operazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Questo articolo dovrebbe, per una maggiore precisione essere formulato nel seguente testo:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, la Commissione deve pronunciarsi sull'ordine del giorno del senatore Roffi.

Questo ordine del giorno ha riscosso qualche consenso, ma è stato criticato da altri colleghi, che hanno invitato il presentatore a modificarlo, impostandolo in modo diverso. In particolare il senatore Banfi proponeva che l'ordine

del giorno dovesse limitarsi essenzialmente ad esprimere l'entusiasmo con cui la nostra Commissione ha votato la legge per le onoranze a Giuseppe Martucci. A questo riguardo io vorrei fare osservare che questo entusiasmo si trova già consacrato negli atti relativi a questa seduta.

ROFFI. Desidero esporre le ragioni per cui ritengo di ritirare l'ordine del giorno. Mentre penso che siamo tutti concordi dal punto di vista morale, l'obiezione fondamentale fatta dal collega Banfi che questo ordine del giorno potrebbe costituire un precedente, anche se in questo caso giustificato, per una ingerenza governativa nei programmi di istituti che sono autonomi, mi sembra che sia tale da giustificare il ritiro dell'ordine del giorno. D'altra parte mi ha altresì convinto il senatore Russo quando, contrariamente al parere del senatore Banfi, ha detto di ritenere inopportuno che ci si rivolga direttamente al Comitato in quanto questo prenderà visione certamente del verbale della seduta della nostra Commissione e potrà constatare con quanto entusiasmo noi abbiamo votato questo disegno di legge; penserà poi esso a rivolgersi ai vari enti perchè Giuseppe Martucci sia onorato nella misura dovuta e si faccia quel tanto che è doveroso per questo grande musicista che merita di essere conosciuto, almeno per quel materiale che aveva costituito l'oggetto di due dei concerti di Toscanini.

Mi associo, infine, al senatore Russo circa l'opportunità di disciplinare questa materia. Sono favorevole a che non si facciano questioni di precedenza o di gelosia o di necessità tra questa o quella spesa, e penso che sia giusto che lo Stato aiuti gli enti locali che prendono iniziative di questo genere, ma non che ciò si faccia saltuariamente, in modo che i primi che arrivano trovano qualche cosa e gli ultimi non trovano più nulla. Se la cifra stanziata per questo disegno di legge è piccola, ciò si deve non al fatto che il Comitato abbia chiesto una cifra del genere, ma perchè si è riusciti a reperire nelle strettissime maglie del bilancio soltanto questa cifra; se quel modo indiretto che io suggerii verrà attuato attraverso l'interessamento del Comitato e senza l'intromissione del Governo, il quale ovvia-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)76^a SEDUTA (18 luglio 1956)

mente ha il diritto ad un alto controllo, sarà tanto di guadagnato per la serietà e la dignità delle celebrazioni sulla cui convenienza siamo tutti d'accordo.

CANONICA. C'è un mezzo straordinario per rammentare agli italiani i figli della Patria che hanno servito così bene il loro Paese e questo mezzo è costituito dalla radio. Invece di trasmettere canzoni che offendono il buon gusto del nostro Paese, ogni giorno potrebbe essere dedicata una trasmissione radiofonica di dieci minuti o di un quarto d'ora agli uomini che hanno onorato il nostro Paese. La nostra radio parla molto degli stranieri e poco degli italiani. Io perciò chiedo che l'onorevole Presidente si faccia interprete di questa mia proposta, e cioè che la radio dedichi un quarto d'ora giornaliero a commemorare i nostri uomini illustri.

DI ROCCO. Dagli interventi nella discussione di questo disegno di legge è emersa la necessità di una disciplina della materia; io non vorrei, però, che questa restasse soltanto una affermazione da parte di taluni i quali sono intervenuti nella discussione, ma che si traducesse in un voto concreto che ottenesse l'unanimità dei consensi della Commissione, per garantire questo coordinamento, quanto mai necessario, nelle forme che si riterranno più opportune. Potrà essere la stessa Commissione a prendersi l'incarico di addivenire ad un coordinamento delle iniziative in questo campo per disciplinare meglio, sotto il punto di vista delle esigenze nel bilancio della pubblica istruzione, gli eventuali interventi da parte dello Stato. Ciò per evitare gli inconvenienti che sono stati qui denunciati e deplorati. Sussiste, infatti, la reale esigenza di mettere il bilancio della Pubblica istruzione nelle condizioni di poter intervenire anche per finanziamenti di minor conto.

Perciò io penso che, se dopo aver votato questa legge, si potrà concretare un voto della Commissione per quanto riguarda gli interventi statali nel campo delle celebrazioni, faremo cosa utile, senza limitarci a delle semplici osservazioni le quali lasciano il tempo che trovano.

PRESIDENTE. Evidentemente non si tratta di una formulazione facile poichè non è semplice per il Governo fare un quadro, all'inizio di ogni anno, delle celebrazioni dell'annata, tanto più che vi possono essere iniziative locali le quali sollecitano gli aiuti governativi, mentre altre possono ritenere di essere autosufficienti dal punto di vista finanziario.

DI ROCCO. Si potrebbe esprimere il voto unanime che la materia sia meglio disciplinata e coordinata.

RICCIO. Mi sia consentito di ringraziare la Commissione, per la passione che ha voluto porre nell'approvare il disegno di legge da me proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gatto ed altri: « Estensione al liceo linguistico femminile " Santa Caterina da Siena " di Venezia ed al liceo linguistico " Orsoline del Sacro Cuore " di Cortina d'Ampezzo delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere » (1564) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gatto ed altri: « Estensione al liceo linguistico femminile " Santa Caterina da Siena " di Venezia e al liceo linguistico " Orsoline del Sacro Cuore " di Cortina d'Ampezzo delle norme in vigore per la iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui dò lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni per le quali è consentita l'ammissione ai corsi di lingue e letterature superiori di istruzione delle alunne licenziate

dalle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » (oggi « Deledda ») di Genova e Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, sono estese alle alunne del liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia e del liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, ai quali si applicano anche le norme dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130.

NEGRONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, alla tabella XVI annessa all'articolo 2 stabilisce i titoli di ammissione ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere da rilasciarsi dalle facoltà di magistero. Per l'articolo 15 del decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, sono ammesse a tali corsi di laurea anche le alunne che abbiano superato gli esami di licenza della scuola civica « Regina Margherita » di Genova o della scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano. Successivamente con il decreto-legge 1º settembre 1947, n. 1062, si è estesa la possibilità di iscrizione delle alunne delle suddette scuole civiche anche al corso di lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio. La legge 9 ottobre 1951, n. 1130 estende poi le stesse possibilità di iscrizione di cui ho sopra detto all'Istituto « Marcelline » di Milano. Con il presente disegno di legge si propone di estendere le medesime possibilità al liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia ed al liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo.

Io mi sono domandato: quali garanzie danno questi istituti per poter loro concedere l'estensione di quelle agevolazioni? Vi sono garanzie di fatto. C'è per esempio, nella relazione presentata alla Camera dei deputati, una ottima referenza per quanto riguarda il liceo linguistico femminile di « Santa Caterina da Siena ». Vi si legge che nel suo primo anno di vita, nell'anno 1952-53, la sua prima classe contava 12 alunne, mentre oggi ha quattro classi con 83 alunne. Naturalmente questo sviluppo denota la stima che gode l'istituzione e che evidentemente non potrà che essere incrementato dall'approvazione di questo disegno di legge.

Queste referenze però potevano lasciare dei dubbi se nelle ultime due righe dell'articolo unico

del disegno di legge non ci fosse stata una disposizione in cui si stabilisce che mentre vengono estese a questi istituti le agevolazioni di cui già godono gli altri, vengono applicate anche le norme dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130. Questo articolo recita esattamente così: « Le alunne degli istituti di cultura e di lingue « Marcelline », di Milano, « Alessandro Manzoni », di Milano, e « Regina Margherita », di Genova, per essere ammesse ai corsi ecc., debbono avere regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza, sulla base dei programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione e davanti ad un'apposita Commissione giudicatrice costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori ».

Di fronte a questa disposizione così chiara ed esplicita a mio parere sono fugati tutti i dubbi che avrebbero potuto sussistere circa le garanzie di serietà delle licenze conseguite presso questi istituti.

Pertanto, invito i colleghi a volere approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

ROFFI. Io sono dolente di dovere esprimere parere nettamente contrario a questo disegno di legge in quanto questioni di questo genere non possono non essere legate alla questione generale della parità. Noi non possiamo concedere alcuna nuova facilitazione agli istituti privati di qualsiasi genere e tipo se prima non abbiamo la garanzia che questi istituti osservino le norme che la Costituzione prevede per l'esercizio dell'insegnamento in condizioni, appunto, di parità. Ora, giacciono presso questa Commissione ben due disegni di legge che dovrebbero, appunto, regolare questa materia, l'uno presentato dal collega Banfi e l'altro dal collega Lamberti; il primo di essi è dinanzi alla Commissione da circa due anni. Inoltre, il Governo ha preso più volte l'impegno di presentare anch'esso un disegno di legge per regolare tutta la materia.

Quindi, senza nemmeno entrare nel merito della questione, non avendo nulla da obiettare alle ragioni specifiche che potrebbero anche consigliare l'approvazione di questo disegno di legge, io dichiaro il mio parere contrario al disegno di legge stesso e, qualora la mag-

gioranza della Commissione fosse favorevole all'approvazione, mi riservo di presentare, nelle forme prescritte dal Regolamento, la richiesta di rinvio in Aula, in quanto tale questione non è affatto di poco momento. Il gesto di richiedere il rinvio di questo disegno di legge in Aula significa semplicemente che da parte mia si intende dare rilievo al fatto che mancando la regolamentazione dell'istituto della parità previsto dalla Costituzione, non si possono prendere provvedimenti di questo tipo i quali vanno a vantaggio di scuole sulle quali non abbiamo la garanzia prevista dalla legge.

PONTI. Io sono spiacente che il senatore Roffi abbia fatto queste sue osservazioni, poichè si tratta, per quanto concerne l'istituto di Venezia, di un liceo che gode di molta estimazione ed esercita una funzione importantissima ed unica. Tale istituto prepara le giovani che desiderano avviarsi allo studio delle lingue in una maniera particolarmente adatta per acquisire quella conoscenza linguistica che si desidera. Oggi nelle varie scuole, da cui si può accedere agli istituti superiori di lingue straniere, si provvede ad una preparazione culturale che può essere ampia ma non specifica; qui, invece, si tratta di un istituto modello il quale ha fatto frutto di tutte le esperienze non solo italiane, ma anche straniere, in questo campo. Essendoci a Venezia l'Istituto superiore di commercio il quale ha anche la sezione di lingue straniere, si è riconosciuta nella istituzione di questa scuola una decisione provvidenziale, vantaggiosissima agli studi ed alla popolazione.

Tutte le garanzie sussistono e sono date dal fatto che il Ministero interviene in campo di esami, di programmazione, ecc. Io perciò sono favorevole all'approvazione del disegno di legge e pregherei gli onorevoli colleghi di non fare opposizione anche perchè così si creerebbe una situazione molto spiacevole nei riguardi della città di Venezia, in quanto si ostacolerebbe una iniziativa che oltre al successo ha l'ammirazione e l'approvazione di tutta la città.

DI ROCCO. Io non posso che esprimere il mio stupore e rammarico per l'intenzione annunciata dal senatore Roffi, che, tra l'altro,

poggia su una questione puramente formale. Egli dice che è dinanzi alla nostra Commissione un disegno di legge riguardante la parità; il voler vincolare tutti i disegni di legge concernenti la scuola privata all'approvazione di quel progetto che giace dinanzi alla nostra Commissione, mi sembra eccessivo. Io perciò chiederei al collega Roffi di... rinsavire (*ilarità*) e di non chiedere che il disegno di legge sia rinviato all'Assemblea. La questione generale della parità è cosa che può stare a sè. Se questi istituti domani rientreranno nella disciplina della parità, non vi è nulla di compromesso nel fatto che essi abbiano oggi ottenuto una facoltà di cui, per altro, altri istituti che si trovano nelle stesse condizioni, già godono. E ciò tanto più in quanto la ragione di merito fondamentale è proprio quella a cui ha accennato il senatore Ponti, quando ha detto che sono proprio queste scuole le più qualificate a preparare degli elementi adatti ad insegnare le lingue straniere. Molto spesso si dice che per poter accedere alle facoltà ed istituti di lingue estere, occorre un'ampia preparazione umanistica; io invece ritengo che spesso la cultura umanistica costituisca una remora per chi deve insegnare con senso pratico le lingue straniere, in quanto facilmente chi è imbevuto di cultura umanistica tende a dare più importanza alla teoria che alla pratica. Io sarei addirittura favorevole alla soppressione dei sistemi di insegnamento delle lingue straniere adottati oggi, sostituendoli con dei corsi pratici attraverso i quali si insegnano veramente le lingue e si mettono gli alunni in grado di parlarle.

Perchè adesso si vuole adottare la politica dei due pesi e delle due misure proprio verso questi istituti così benemeriti nel campo dello insegnamento delle lingue? A parte poi il fatto che — pure essendo io rispettosissimo dell'autonomia dei due rami del Parlamento — non mi pare che sia un precedente di poco conto quello che la Commissione competente della Camera dei deputati abbia approvato il disegno di legge, mentre in quella sede l'opposizione non ha pensato affatto di porre la questione della parità.

Io perciò pregherei il collega Roffi di desistere dal suo proposito per le ragioni addotte sia dall'onorevole relatore che dal senatore

Ponti oltre che per quelle modestamente adottate da me e di voler approvare questo disegno di legge.

BANFI. Quando si trattò, nell'altra legislatura, di discutere della concessione di analoga facoltà all'istituto « Marcelline » di Milano, io fui nettamente contrario.

Comunque, se il ventilato rinvio in Aula di questo disegno di legge valesse soltanto a richiamare l'attenzione sulla carenza legislativa, avrebbe già raggiunto un risultato positivo. Sono due anni che abbiamo presentato un progetto di legge in proposito, ed anche il collega Iamberti ne ha presentato un altro, mentre all'altro ramo del Parlamento il Ministro ha promesso di prepararne uno proprio. Io penso quindi che trascurare questa materia sia la cosa peggiore che si possa fare: noi non possiamo vivere senza leggi quando si tratta di un argomento dal quale dipende in fondo la funzionalità della nostra scuola ed anche il valore della scuola privata.

Io non sono affatto contrario alla scuola privata; sono anzi del parere che essa debba essere restituita ad una vita sempre più intensa. Ma se questo non avviene sotto la disciplina di una legge, ciò non si verificherà mai e la scuola privata rimarrà sempre una scuola, diremo così, di speculazione, con i suoi effetti negativi anche sulla scuola di Stato.

Per questo motivo sarebbe opportuno discutere in Assemblea il disegno di legge in esame, proprio perchè in quella sede sia fatta presente la necessità di un regolamento generale, per legge, dei rapporti tra scuola privata e scuola di Stato.

Si è parlato inoltre di un insegnamento particolare che in queste scuole si darebbe della lingua straniera. Io appartengo in questo caso, direi, alla destra, cioè ritengo che la presenza negli studi universitari di persone le quali non abbiano una salda preparazione umanistica, sia un danno per gli studi stessi. E questo dico a ragion veduta. Io ho dovuto insegnare qualche anno in istituti di magistero ed ho sperimentato il fatto della validità dell'insegnamento ma della mediocrità dei risultati di carattere scientifico ed anche didattico.

Quindi queste scuole tipiche minacciano di preparare bensì ad un uso normale della lingua,

ma non a quella educazione complessa che un insegnamento linguistico porta con sé, perchè gli insegnanti di queste scuole non sono soltanto insegnanti di lingua straniera, ma di letteratura straniera, anzi, direi di più, di civiltà straniera, perchè questo è l'unico modo in cui una certa conoscenza della cultura internazionale penetra nelle nostre scuole. Pertanto, a mio avviso, l'insegnamento della realtà effettiva di una civiltà straniera nelle nostre scuole non può essere fatto se non si tiene anche conto di una preparazione umanistica più larga.

A questo punto vorrei spezzare anche una lancia in difesa dei nostri studi universitari, in difesa delle barriere che a questi studi sono poste. Tutti hanno il diritto di partecipare e di essere preparati agli studi universitari; non bisogna però aprire le porte se non quando ci sia una reale sicurezza di sufficiente preparazione. Io credo, per esempio, che l'amico Condorelli mi potrà dar ragione quando io dico che oggi noi notiamo una deficienza di quelli che sono gli studi preparatori e propedeutici all'insegnamento di qualunque materia scientifica nelle nostre università. Si è eccessivamente allargata la possibilità di penetrare nelle facoltà universitarie, si sono attenuate le resistenze che si ponevano prima alle licenze o agli esami di maturità, per cui le nostre facoltà universitarie soffrono di questo abbassamento di livello.

È anche per questa ragione, per la difesa della serietà degli studi universitari, che sarebbe opportuno discutere la questione in Aula, proprio per promuovere l'esame dei problemi che ho citato e che riguardano la legislazione della scuola privata e l'avvento nelle facoltà universitarie dei giovani studenti.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che mi è pervenuta da parte dei senatori Roffi, Banfi, Merlin Angelina, Iorio e Cermignani, una richiesta di rimessione all'Assemblea di questo disegno di legge, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

La Commissione rimane quindi priva di poteri deliberanti nei riguardi di questo provvedimento.

Discussione del disegno di legge: « Assunzione a posti di incarico negli istituti di istruzione secondaria di personale non fornito di titolo di abilitazione » (1581) (1) e discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri: « Proroga di validità delle norme contenute nell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160 » (1608) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a posti di incarico negli istituti di istruzione secondaria di personale non fornito di titolo di abilitazione ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Per l'anno scolastico 1956-57 e fino a quando non abbia avuto luogo la prima applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, in deroga a quanto è stabilito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, possono essere nominati professori incaricati, dopo gli aspiranti abilitati, gli insegnanti che, essendo forniti del titolo di studio occorrente per l'ammissione all'esame di abilitazione, siano stati in servizio durante l'anno scolastico 1955-56 in istituti di istruzione secondaria statali ed abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».

Poichè in questi giorni è stato assegnato alla Commissione, in sede deliberante, il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri: « Proroga di validità delle norme contenute nell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160 », già approvato dalla Camera dei deputati, propongo per ragioni che spiegherò meglio in seguito, che la Commissione discuta congiuntamente i due disegni di legge, i quali trattano della stessa materia.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Apro la discussione anche su questo disegno di legge di cui do lettura:

(1) Assorbito dal disegno di legge n. 1608.

Articolo unico.

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160, è così sostituita:

« *a*) fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 19 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'articolo 7 della legge stessa, hanno diritto a conferma nell'incarico di insegnanti non abilitati che si trovino in servizio quali incaricati nelle scuole e negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica ».

Riferirò io stesso su entrambi i provvedimenti.

Quando si discusse il bilancio del Ministero della pubblica istruzione, un gruppo di colleghi presentò un ordine del giorno, accettato dall'onorevole Ministro, con il quale si invitava il Governo a provvedere a sanare una situazione anomala che si era venuta a creare: quella che riguarda coloro che aspirano all'abilitazione didattica in base all'articolo 7 della legge n. 1440, più volte citata in questi giorni, che noi abbiamo approvato nel dicembre dello scorso anno. Siccome quella legge non ha avuto fino ad oggi la sua regolamentazione e quindi la sua applicazione, accade che gli insegnanti nelle scuole dello Stato sforniti a tutt'oggi di abilitazione, rischiano di non poter avere in alcun modo nel prossimo anno scolastico la conferma nei posti che ricoprono o comunque un incarico di insegnamento anche diverso da quello del quale attualmente sono investiti, perchè il nuovo stato giuridico degli insegnanti non di ruolo, da noi approvato anche lo scorso anno, e precedentemente la legge n. 160 del 1955, prevede all'articolo 1 che gli incarichi possono essere conferiti soltanto a professori forniti di abilitazione. C'era bensì in quella legge una deroga temporanea all'articolo 25, per cui era sospesa l'applicazione integrale di questa norma preclusiva dell'articolo 1 nei confronti degli insegnanti non abilitati. Però oggi questa deroga temporanea è scaduta.

Ecco perchè, come ho già detto, un gruppo di colleghi durante la discussione del bilancio, si preoccupò di questo stato di cose e formulò

un ordine del giorno, accettato dal Governo, con cui si invitava il Governo stesso a prorogare l'efficacia dell'articolo 25 della legge n. 160, cioè a prorogare la deroga in forza della quale questi insegnanti non ancora abilitati potrebbero eventualmente il prossimo anno essere chiamati ad insegnare, pur potendo essere soggetti ad un'ispezione.

Un problema di questo genere io ho avuto già l'onore di illustrare a voi discutendo la legge sulla stabilizzazione; ma qui si tratta di cosa ben diversa. Lì si trattava di applicare a questi insegnanti abilitandi didattici la stabilizzazione prevista da quella legge; qui si tratta soltanto di consentire che essi possano ricevere nel prossimo anno un nuovo incarico oppure essere riconfermati in quello che attualmente ricoprono.

Ora, per soddisfare a questa esigenza, la quale credo sia condivisa da tutti — così almeno mi è sembrato di capire durante la discussione in Aula, poichè nessuno fece obiezioni all'ordine del giorno Artiacco, Monni ed altri che trattava questa materia — noi abbiamo un disegno di legge che è stato approntato dal Ministro della pubblica istruzione, e consta di un solo articolo, di cui ho dato lettura all'inizio. Senza entrare nel merito della formulazione di questo articolo, sulla quale avrei qualche piccola riserva da fare, debbo aggiungere che alla Camera dei deputati, mentre il Governo preparava questo testo legislativo attraverso la trafila piuttosto complessa che tutti conosciamo, con una procedura più snella che è consentita dalla Costituzione all'iniziativa parlamentare, l'onorevole Franceschini ed altri deputati proponevano su questa materia un altro disegno di legge del quale ho già dato lettura, sostanzialmente analogo a quello governativo; data l'identità della materia, la Commissione ha deciso poco fa di discutere congiuntamente i due disegni di legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando un ramo del Parlamento ha già approvato una proposta di legge su un determinato argomento, e pertanto detta proposta viene trasmessa all'altro ramo per la seconda approvazione, credo che il testo base debba essere quello già approvato

da un ramo del Parlamento, mentre l'eventuale altro testo sullo stesso argomento si debba considerare come proposta di emendamento. Questa procedura offre anche il vantaggio che se per ipotesi si approvasse il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si avrebbe un'approvazione definitiva, mentre se fosse approvato l'altro testo presentato sulla stessa materia, questo dovrebbe ancora ricevere la seconda approvazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Credo che questa sia la prassi da seguire, essendo la più ragionevole anche se non è consacrata espressamente da un articolo di Regolamento.

Tuttavia io nell'impostazione ho dovuto seguire la via contraria perchè i colleghi hanno trovato iscritto all'ordine del giorno di questa riunione il disegno di legge governativo, dal quale ho preso le mosse per trasferire poi la mia e la loro attenzione sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, oltre a presentare il vantaggio di essere già stato approvato dalla Camera dei deputati, sembra anche un po' più completo nella sua formulazione, perchè prevede due ipotesi per la proroga, cioè due scadenze alla proroga stessa: non solo la prima applicazione dell'articolo 7 della legge n. 1440, ma anche l'espletamento della prima sessione degli esami di abilitazione banditi secondo la nuova legge, sia gli esami di abilitazione ordinaria fatti con i nuovi criteri molto più larghi e distinti, come tutti ricordiamo, dagli esami di concorso, sia l'abilitazione didattica prevista dall'articolo 7 di quella stessa legge.

Pertanto, per il fatto che è più completo l'orizzonte entro il quale questo disegno di legge si muove, oltre che per il motivo di ordine pratico che approvare questo disegno di legge significa chiudere la partita, mentre approvare l'altro testo governativo significa rinviare la questione alla Camera dei deputati, per l'uno e per l'altro motivo propugno ai colleghi l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei sottolineare una

differenza fra i due testi che forse è sfuggita all'attenzione degli onorevoli senatori. Nel testo approvato dalla Camera dei deputati si parla di « insegnanti non abilitati che si trovino in servizio quali incaricati », mentre nel testo del progetto governativo si parla semplicemente di « insegnanti i quali siano stati in servizio ».

Debbo quindi far presente che la dizione del testo governativo è molto più larga, perchè ci possono essere degli insegnanti che hanno avuto di fatto la possibilità di insegnare, ma che non erano stati nominati inizialmente in base alla graduatoria, e che quindi hanno la possibilità di essere confermati.

BANFI. Vorrei insistere su questa differenza rilevata dall'onorevole Sottosegretario, perchè i casi sono più frequenti di quello che non sembri apparentemente.

Poniamo il caso di un insegnante che abbia un determinato comando. Il provveditorato molto spesso ha assegnato i posti secondo la graduatoria a persone che avevano diritto di essere nel posto di incaricato; quel posto invece è da supplente. Quindi in questo caso noi verremmo a danneggiare molto gravemente degli insegnanti senza che ciò costituisca da parte loro un demerito, diremo così, nella carriera; per cui penso che l'osservazione del Sottosegretario debba essere tenuta in molta considerazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Sono molto grato al rappresentante del Governo per aver richiamato la nostra attenzione su questo particolare. Però naturalmente anche nel testo governativo l'espressione « siano stati in servizio » va intesa in un senso piuttosto restrittivo e non già per una qualunque supplenza temporanea o breve. Infatti l'articolo unico del testo governativo dice: « ... siano stati in servizio durante l'anno scolastico 1955-56 in istituti di istruzione secondaria statali ed abbiano riportato qualifica non inferiore a "buono" »; per riportare questa qualifica è necessario che la supplenza abbia una durata di almeno 7 mesi, altrimenti non si ha diritto alla qualifica. Ora noi sappiamo che le supplenze che hanno tale durata per prassi costante vengono

assimilate agli incarichi conferiti perchè sono valutabili come anni di servizio prestato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La legge sullo stato giuridico dei non di ruolo esclude questo; e rammentando che, in occasione della discussione di quella legge, di proposito si volle evitare che venissero conferite in via di favore delle cattedre e si volle quindi svalutare radicalmente la supplenza rispetto all'incarico vero e proprio che si intendeva regolare con quella legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Si potrebbe dire: « hanno diritto a conferma nell'incarico gli insegnanti non abilitati che si trovino in servizio ».

BANFI. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del testo votato dalla Camera dei deputati, però sostituendone l'ultima parte con il testo governativo in modo da mantenerne i vantaggi senza creare di fronte alla Camera dei deputati l'impressione che si sia voluto trasformare completamente il disegno di legge.

TIRABASSI. Alla Camera dei deputati vi è stata una discussione proprio sulle parole « possono essere nominati professori » che sono state, a torto, sostituite con le parole « hanno diritto a conferma nell'incarico ».

DI ROCCO. Osservo che le parole « hanno diritto » sono preclusive di ogni cosa. E allora hanno veramente il diritto gli abilitati e tutti coloro che hanno maggiori titoli. Il testo governativo faceva una riserva in proposito dicendo « possono essere nominati professori incaricati, dopo i professori abilitati ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare che la spiegazione più plausibile della variante introdotta dalla Camera dei deputati sia che siccome « possono essere nominati » è un'espressione che non dà alcuna garanzia a questi insegnanti che potrebbero essere facilmente scavalcati dai non abilitati, si è voluta consolidare la loro posizione attuale. Poichè la legge sui non di ruolo ha previsto un certo stato giuridico per i non

di ruolo abilitati e ha voluto dare anche a quelli che non erano incaricati fino a quel momento la garanzia per impedire che questa clausola, nell'intervallo tra la scadenza di questa disposizione che valeva solo per un anno e la possibilità per gli insegnanti di conseguire una abilitazione, potesse essere eliminata, per prorogare gli effetti della norma sullo stato giuridico dei non di ruolo si è sostituita l'espressione « hanno diritto a conferma nell'incarico ». Si capisce che ciò è subordinato a tutte le condizioni che possono rendere impossibile la conferma. Ma continua ad aver vigore questa specie di consolidamento di una situazione che cesserebbe di averlo il giorno in cui, essendo espletate le prove, qualcuno non abbia conseguito l'abilitazione. Più che il loro posto attuale è bloccata la posizione di graduatoria.

PRESIDENTE, *relatore*. In realtà la formula approvata dalla Camera dei deputati ad un più attento esame sembra una formula molto impegnativa, non solo ma per qualche riguardo è anche una formula che va oltre la stessa legge sulla stabilizzazione perchè conferma questa stabilizzazione a tempo indeterminato se sopravviene l'abilitazione. Però quella stabilizzazione, se pure di più lunga durata, era subordinata a una condizione assai più impegnativa di questa e cioè alla condizione che ci fosse la qualifica non inferiore a « buono ». Qui invece non è subordinata a nessuna qualifica, perchè nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati non si parla neppure di qualifica.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella legge sui non di ruolo è previsto che chi non ha almeno la qualifica di « buono » perde il diritto a conferma.

PRESIDENTE. Tuttavia la differenza c'è.

ROFFI. Si è creata una ben strana situazione perchè mentre si pensava di poter approvare questo disegno di legge nel testo votato dalla Camera dei deputati quasi senza discussione, è poi sorta una serie di dubbi sulla portata di questo provvedimento. Io proporrei o di approvare il testo votato dalla Camera, visto che a voler far meglio si corre il rischio

di far peggio, oppure se lo si vuole modificare, per coerenza logica apportiamo le variazioni suggeriteci dall'onorevole Sottosegretario per allargare la portata del disegno di legge a coloro che essendo stati supplenti per sette mesi sono nella condizione di essere considerati incaricati. Si potrebbe cioè approvare il testo della Camera dei deputati fino alle parole « insegnanti non abilitati » sostituendo il resto dell'articolo unico con l'ultima parte del testo governativo dalle parole « che siano stati in servizio » in poi. Una modifica di questo genere penso che possa essere approvata rapidamente dalla Camera dei deputati perchè ha lo scopo di assimilare agli incaricati i supplenti che hanno insegnato almeno sette mesi, cioè per il tempo necessario ad ottenere la qualifica. Ma se questo dovesse sospendere tutto, allora sarei favorevole ad approvare il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore*. Ho qualche dubbio sulla opportunità di apportare degli emendamenti anche se ad un esame più approfondito il testo governativo può sembrare per alcuni riguardi migliore. Quindi o preferiamo il testo della Camera perchè è già stato da essa approvato e non facciamo che dar corso definitivamente alla legge, oppure forse conviene riflettere un po' più a lungo per vedere se non sia preferibile accettare il testo governativo.

TIRABASSI. Osservo che il testo approvato dalla Camera dei deputati è stato accettato dalle categorie.

ROFFI. Mi dichiaro favorevole ad approvare il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati perchè emendarlo significherebbe rinviarne il nuovo esame da parte della Camera a dopo le ferie estive, essendo questa ora oberata di lavoro come noi ed anche perchè tra la Commissione della Camera e la nostra Commissione si è creata una serie di malintesi dovuta proprio all'eccessivo scrupolo dell'una e dell'altra per cercare sempre una perfezione che praticamente è impossibile. Una volta tanto approviamo il disegno di legge così com'è e credo che faremo il minore dei mali possibili.

PRESIDENTE, *relatore*. Dichiaro come relatore di astenermi dal votare il disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati perchè ho notevoli perplessità.

Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione sul disegno di legge n. 1608.

Metto ai voti il disegno di legge di iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

La lettera a) del primo comma dell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160, è così sostituita:

« a) fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 19 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'articolo 7 della legge stessa, hanno diritto a conferma nell'incarico gli insegnanti non abilitati che si trovino in servizio quali incaricati nelle scuole e negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica ».

(È approvato).

Nel disegno di legge testè approvato si intende pertanto assorbito l'analogo disegno di legge governativo n. 1581 del quale ho dato lettura all'inizio della presente discussione.

(La seduta, sospesa alle ore 12,10 è ripresa alle ore 17,10.

Presidenza del Presidente CIASCA

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione a bandire un concorso speciale per esame e titoli a posti di direttore didattico in prova presso le scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano » (1525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione a bandire un concorso speciale per esame e titoli a posti di direttore didattico in prova presso

le scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PAGE, *relatore*. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema contemplato nel disegno di legge di cui ci occupiamo si trascina sin dal 1945-46, cioè dalla Liberazione, e più precisamente dal momento in cui il Comando alleato ha di nuovo autorizzato, nell'Alto Adige, la ricostituzione delle scuole di lingua tedesca, che erano state soppresse dal fascismo sin dal 1924.

Il Governo italiano è già intervenuto per dare disposizioni al riguardo di tali scuole con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 16 maggio 1947, n. 555.

Tale decreto ha per oggetto « l'insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige » ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1947, n. 149.

Per provvedere alla vigilanza di tali scuole elementari di lingua tedesca, il Ministro della pubblica istruzione di concerto coi Ministri per le finanze ed il tesoro, ha ripartito il territorio in circoscrizioni scolastiche e circoli didattici corrispondenti ai bisogni locali, modificando, in pari tempo, il numero delle circoscrizioni e dei circoli attualmente esistenti per le scuole con lingua d'insegnamento italiana, ed istituendo 18 posti di ruolo per direttori didattici e 3 posti per ispettori scolastici, la cui lingua materna dev'essere la stessa di quella degli alunni, vale a dire la lingua tedesca.

Tali ispettori e direttori debbono conoscere le due lingue: l'italiana e la tedesca.

Sia le circoscrizioni scolastiche, sia i circoli didattici di tali scuole di lingua tedesca sono stati e sono tuttora retti da incaricati, stante che i relativi posti non sono mai stati messi a concorso.

La maggior parte di tali incaricati avrebbe potuto a suo tempo partecipare in base al regio decreto 24 giugno 1923, n. 1506, ad un concorso per soli titoli, oppure per titoli ed esami, se le scuole di lingua tedesca non fossero state soppresse brutalmente dal fascismo nel 1924.

I loro colleghi di lingua italiana (a Trento, a Trieste, a Gorizia, ecc.) hanno invece benefi-

ciato del regio decreto n. 1506, e da molti anni ritrovano iscritti nel ruolo dei direttori didattici e degli ispettori scolastici.

Ora si chiede un provvedimento di giustizia equitativa nei confronti di quegli insegnanti che, pur essendo in possesso dei titoli di cui al regio decreto 24 giugno 1923, n. 1506, non hanno potuto partecipare ai concorsi per la ragione a cui si è accennato più sopra.

Se il loro titolo era buono allora, lo dovrebbe esser anche oggi. È evidente che trattasi di insegnanti già avanti negli anni — dai 55 anni di età in su — ai quali non si potrebbe chiedere ormai di sottoporsi ad un esame.

Alla loro diligenza ed al loro spirito di sacrificio, ma anche alla loro intelligenza ed alla loro esperienza didattica e amministrativa si deve soprattutto se le scuole tedesche sono state ricostruite dal nulla e se esse oggi funzionano bene. Da cinque, sei e più anni, questi insegnanti detengono lodevolmente le direzioni didattiche per incarico. E così hanno dato una ulteriore prova di capacità e garanzia di possedere le necessarie cognizioni culturali e legislative richieste per il personale direttivo.

Ora, come si è detto più sopra, se le scuole di lingua tedesca non fossero state soppresse nel 1924, gli attuali incaricati delle funzioni di ispettore scolastico e di direttore didattico sarebbero stati nominati e quasi certamente passati in ruolo nel 1924, come i loro colleghi di Trento, Trieste e Gorizia.

È pertanto opera di vera giustizia il dare tale possibilità di entrare in ruolo ai vecchi direttori didattici di lingua tedesca.

Il provvedimento che si invoca ora è un concorso per esame e titoli (prova orale consistente in colloquio) a dieci posti di direttore in prova, riservato agli insegnanti elementari di ruolo nelle scuole di lingua tedesca, che abbiano prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo e che abbiano esercitato l'incarico effettivo di ispettore scolastico o direttore incaricato con la qualifica di ottimo — o valente — per almeno cinque anni o per almeno tre anni se muniti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o di laurea in pedagogia, o in materie letterarie o in lettere).

La necessità e la opportunità della emanazione di un provvedimento, come richiesto

dal disegno di legge, sono state fatte presenti ripetutamente al Ministero della pubblica istruzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sia da parte del provveditorato agli studi di Bolzano, sia da parte degli interessati ispettori e direttori, sia dagli organi sindacali, nonchè dai parlamentari della Regione. Agli stessi organi del Governo è stato pure fatto presente che i posti in esame non possono essere coperti da altri aspiranti, perchè, per ben ovvie ragioni, essi non esistono ancora; ci saranno soltanto tra cinque o dieci anni, allorquando quelli da nominarsi in base alla presente richiesta saranno già andati in pensione.

D'altronde non è certamente nell'interesse della scuola continuare per altri 10 anni in questo stato di provvisorietà, che dura già da troppo tempo.

In assenza di una iniziativa del Governo, venne presentato il 16 luglio 1954 un disegno di legge n. 1040 da parte dei deputati Elkan, Bernardinetti e Buffone, allo scopo di sistemare nel ruolo definitivo della scuola elementare i maestri di ruolo di lingua tedesca.

Senonchè il Governo ha chiesto la sospensione per tale proposta di legge, perchè ritenne che la materia ivi contemplata rientrava tra quelle da regolarsi in base alla cosiddetta « legge delega ».

È venuto finalmente il disegno di legge governativo n. 1525, che accoglie in parte le istanze degli Alto Atesini.

Il disegno di legge propone che i candidati debbono sostenere solo una prova orale (colloquio).

Tale innovazione è giustificata: 1) dalla situazione nuova ed eccezionale che si è determinata in seguito all'istituzione dell'autonomia regionale ed alla creazione di scuole con lingua d'insegnamento tedesca e con rispettivi circoli didattici; 2) dalla necessità di sistemare elementi (ispettori e direttori) che hanno già una notevole esperienza nelle materie didattiche e che hanno già acquistato benemerenze indubbie nell'Amministrazione; 3) dal fatto che tale nuova sistemazione rientra nello spirito degli accordi Gruber-De Gasperi; 4) da ragioni umane di civiltà e di libertà che non possono più essere trascurate, che tendono ad eliminare difficoltà, difficilmente sanabili, al funzionamento delle istituzioni scolastiche

ed educative dell'Alto Adige e ad evitare danni sia ai singoli che all'Amministrazione.

Il disegno di legge limita il concorso in questione per ora a 10 posti, al fine di operare una selezione fra gli attuali incaricati, immettendo subito in ruolo i più idonei e lasciando all'Amministrazione la possibilità di un'ulteriore e seconda scelta per gli 8 posti residui.

E siccome questi incaricati di direzione didattica sono stati allontanati dalla carriera sin dalla drastica disposizione fascista del 1924 ed aspettano dal 1945 ad oggi di essere reintegrati nei loro diritti, e sono stati così estraniati dalle loro scuole per quasi 30 anni, io proporrei sia per economia di tempo e di spese, sia per ragioni di equità e di giustizia, sia per uniformarci ai principi federalistici, che non debbono essere proclamati solo a parole, ma anche a fatti, che il concorso fosse senz'altro esteso a tutti i 18 posti di ruolo, e ciò perchè tutte le misure date a contagocce non sono le migliori per accattivare la simpatia delle nuove popolazioni bolzanesi.

L'articolo 2 del disegno di legge tende a dare un assetto definitivo anche alle due direzioni didattiche delle Valli ladine. E gli stessi motivi di opportunità elencati per i maestri di lingua tedesca consigliano di usare anche agli appartenenti al gruppo linguistico ladino un trattamento non dissimile da quello usato nei confronti dei maestri di lingua tedesca.

Richiamo pertanto gli scopi del progetto di legge n. 1040 dei deputati Elkan ed altri, che possono essere gli stessi del progetto di legge ora in discussione: 1) ricondurre alla normalità, nel più breve tempo possibile, la funzione direttiva e di vigilanza nelle scuole elementari, colmando, con personale di ruolo, i vuoti venutisi a creare nell'organico dei direttori didattici; 2) sanare, una volta per sempre, una situazione incresciosa determinatasi in seguito ad avvenimenti eccezionali bellici e postbellici, in conseguenza dei quali, funzionari statali, chiamati ad assolvere mansioni superiori e direttive, corrono l'alea di una retrocessione senza alcun concreto riconoscimento per la benemerita opera prestata; 3) compiere un atto di illuminata giustizia, riconoscendo il valore fondamentale del giudizio già espresso dagli organi statali competenti della scuola (ispettori e provveditori)

nei riguardi dei maestri incaricati della Direzione didattica e della loro opera svolta nell'interesse della scuola elementare.

Mi dichiaro pienamente favorevole al disegno di legge che a mio parere, dovrebbe essere approvato colle tre varianti seguenti: 1) il concorso sia bandito per tutti i 18 posti; 2) all'articolo 1 dopo le parole « qualifica di ottimo » aggiungere « o valente » 3) sempre all'articolo 1 dopo le parole « cinque anni » aggiungere le altre « o per almeno tre anni se muniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o di laurea in pedagogia o in materie letterarie o in lettere ».

PRESIDENTE. Informo che la Commissione finanze e tesoro, che era stata richiesta del suo parere, ha comunicato di non aver nulla da osservare dal punto di vista finanziario.

Peraltro non so se l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, tendente ad elevare il numero dei posti da dieci a diciotto, possa essere approvato senza richiedere un altro parere alla Commissione finanze e tesoro, dato che la modifica, che il senatore Page vorrebbe introdotta, comporta un aumento di spesa.

È però, presente il rappresentante del Governo e credo che preliminarmente egli ci potrà dare qualche chiarimento.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non ho elementi precisi per valutare la portata dell'emendamento principale proposto dall'onorevole relatore.

Debbo, però, osservare che si tratta di un emendamento di notevole portata, dato che in sostanza conferiremmo, mediante un concorso riservato, tutti i posti disponibili, togliendo, pertanto, al concorso stesso la possibilità di operare una selezione.

Gli altri due emendamenti proposti dal relatore, per l'abbassamento della qualifica e per la riduzione del numero degli anni, sono in sostanza connessi con l'aumento dei posti da 10 a 18, dato che si tratterebbe di sistemare tutti gli interessati a questo disegno di legge. Tuttavia, in tal modo mi sembra si alteri la natura del provvedimento.

Faccio osservare, infatti, che nel caso presente non si tratta di dare il pane a chi non lo abbia, ma come a volte facciamo per ragioni di umanità, ma di dare la funzione di direttore

didattico a persone che già prestano servizio come insegnanti. Pertanto, sarei contrario all'emendamento; quanto meno mi troverei costretto ad assumere più precise informazioni, anche nominative, dal momento che si tratterebbe di sistemare, qualora l'emendamento del relatore venisse accolto, in un posto di responsabilità 18 persone. È necessario, quindi, rendersi conto di come singolarmente costoro hanno operato nelle funzioni loro affidate.

Anche per quanto riguarda la proposta di abbassamento della qualifica di « ottimo » il Governo si dichiara contrario, dato che la qualifica di « ottimo » viene negata solo a coloro che in qualche maniera abbiano demeritato. Inoltre, faccio osservare che se a qualche direttore incaricato fosse stato negato l'« ottimo », probabilmente costui non avrebbe avuto la conferma. Pertanto, se la Commissione non accoglierà il primo emendamento inteso ad ottenere un aumento dei posti, dovrà respingere anche le altre due modifiche, che sono connesse con la prima e che non appaiono assolutamente opportune e necessarie.

ROFFI. A mio avviso gli argomenti addotti dall'onorevole Sottosegretario mi sembrano del tutto convincenti, almeno per due degli emendamenti proposti. Concordo naturalmente sulla sostanza del disegno di legge, ma ritengo che effettivamente il mettere a concorso 18 posti per 18 concorrenti significa alterare la natura del concorso, dal momento che un concorso deve di norma essere bandito per un numero di posti inferiore a quello presumibile dei concorrenti. Se si elevasse il numero dei posti a 18, bisognerebbe aumentare anche il minimo delle categorie che possono partecipare al concorso; ma anche ciò significherebbe snaturare il provvedimento.

Concordo parimenti con il parere espresso dal Governo per quanto concerne l'emendamento relativo all'abbassamento della qualifica, dato che effettivamente, se non è stata concessa la qualifica di « ottimo », evidentemente qualcosa non va, e nel caso presente si tratta di un concorso a funzioni direttive.

Non sarei, invece, così reciso verso la riduzione degli anni di servizio da cinque a tre. In sostanza, anche lo stabilire condizioni troppo rigide per la partecipazione al concorso può

condurre agli stessi inconvenienti che insorgerebbero mettendo a concorso tutti e 18 i posti, dato che può verificarsi il caso che solo dieci dei candidati vantino i cinque anni di servizio e la qualifica di « ottimo »: in tal caso si farebbe un concorso per dieci posti limitato a dieci concorrenti. Lasciamo che anche i giovani possano prendere parte alla prova e che la Commissione giudicante abbia la più larga possibilità di scelta.

PAGE, *relatore*. Le proposte di emendamento da me formulate sono state redatte dopo avere preso contatti con i rappresentanti politici della Regione, deputati e senatori. Ritengo che, anzitutto, debba essere ascoltata la voce di costoro, per evitare che al centro si emanino provvedimenti senza essere bene informati della reale situazione locale. Diversamente si potrebbero avere conseguenze diverse da quelle che si spera di ottenere al centro.

E, dato che stiamo trattando il tema della scuola nell'Alto Adige, cioè il tema della scuola nelle regioni autonome, vorrei sapere perchè debba ancora esistere al Ministero dell'istruzione un particolare Ufficio « zone di confine », che si occupa esclusivamente della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, e ciò nonostante la politica da anni seguita dal Governo a favore del programma di federalismo, di atlantismo, di integrazione europea! Ho avuto modo di constatare personalmente come questo ufficio, invece di incoraggiare le autonomie, le osteggi continuamente in una maniera o nell'altra. Si osteggia nella Valle d'Aosta la lingua francese, mentre sappiamo che oggi chi conosce il francese può meglio affermarsi sia in Italia, che all'estero, e che a Strasburgo, all'OECE, alla NATO e negli altri organismi internazionali, quando i nostri rappresentanti parlano francese e commettono degli errori eventuali di lingua, provocano sorrisi non certo simpatici nè piacevoli. Noi valdostani, che abbiamo la fortuna di vivere in una zona bilingue, non dovremmo incontrare queste ostilità, anche per il comando in servizio in Valle d'Aosta di professori da parte del Ministero della pubblica istruzione. L'anno scorso la Giunta regionale aveva chiesto il comando di 11 professori di scuola media, di scuola classica, dei ruoli transitori, e di insegnanti di scuola ele-

mentare. Ebbene, nell'articolo 4 del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 365, che ha trasferito le scuole alla Regione è stabilito che il Ministero, su richiesta dell'Amministrazione regionale può comandare a prestare servizio, in Valle di Aosta, personale insegnante e non insegnante dei ruoli statali, e può trasferire, col loro consenso, insegnanti, ecc., nei ruoli regionali, sempre su richiesta della Regione. È pacifico, poi, che finché la Regione non avrà emanato proprie leggi speciali in materia d'istruzione scolastica continuano ad aver vigore le leggi dello Stato, in base all'articolo 51 dello Statuto regionale 26 febbraio 1948, n. 4. Ebbene, le domande di comando per i professori delle scuole medie, classiche e dei ruoli transitori sono state subito accolte in base all'articolo 4 del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 365, mentre per le scuole elementari, per le quali pure era stato chiesto il comando di una ispettrice di circolo per il controllo dell'insegnamento della lingua francese, la direzione generale dell'istruzione elementare si è opposta, pure richiamando lo stesso articolo 4 del citato decreto legislativo.

Insomma per i professori, la legge era interpretata in un modo, per gli insegnanti delle scuole elementari era invece interpretata in un altro modo, e si è persino affermato che la validità di questo articolo 4 deve intendersi limitata al periodo antecedente all'entrata in vigore dello Statuto regionale. Eppure il decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 365, è stato ratificato dalle Camere insieme agli altri decreti legislativi emanati dal Governo durante la Costituente, ed è divenuto legge dello Stato, applicabile senza limitazione di tempo. (*Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1956, n. 156). È possibile che un direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione affermi che questo decreto non sia più applicabile?

PRESIDENTE. Senatore Page, non dubito che i suoi rilievi siano esatti ed interessanti; ma la pregherei di tornare all'oggetto della discussione.

PAGE, relatore. Concludo allora dichiarando che la proposta di aumentare i posti a 18 non era stata formulata per dare un pane all'uno

o all'altro professore, ma per ragioni di economia, per evitare le maggiori spese derivanti da parecchi concorsi e per venire incontro alle richieste altoatesine. Non è detto che tutti i 18 candidati superino le prove previste dal disegno di legge ma, intanto, approvando l'emendamento si sarebbe trattata la Regione Trentino Alto-Adige in armonia con lo spirito autonomista e federalista, che dovrebbe ormai pervadere tutta la nostra legislazione.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per quanto concerne l'esistenza di un Ufficio « zone di confine » al Ministero della pubblica istruzione io penso che tale Ufficio abbia il compito di seguire più attentamente i problemi particolari che queste zone presentano e non certo la funzione di ostacolare e perseguire, anche se non posso escludere che si siano verificati fatti del genere di quelli denunciati dal senatore Page.

Per quanto si riferisce, poi, alla opportunità di aumentare i posti messi a concorso, ho già rilevato la trasformazione che il provvedimento subirebbe qualora la Commissione del Senato ne approvasse tale aumento: in questo caso, però, come ha detto il senatore Roffi, non bisognerebbe limitare la possibilità di partecipare al concorso soltanto a coloro che hanno attualmente l'incarico. Ad ogni modo non ho nulla in contrario ad assumere informazioni per potere in un'altra seduta discutere la questione dell'aumento dei posti messi a concorso a 15 o a 18, riservandone, però, una parte a tutti i candidati in qualsiasi situazione si trovino. Anche nei riguardi delle zone di confine noi operiamo con la identica giustizia di criteri che applichiamo in tutte le altre zone.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

Per il primo conferimento dei posti di direttore didattico presso le scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso speciale per esami e titoli a

n. 10 posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari di ruolo nelle scuole in lingua tedesca, che abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo e che abbiano esercitato l'incarico effettivo di ispettore scolastico o direttore incaricato, con qualifica di ottimo, per almeno cinque anni.

Gli esami di concorso constano di una prova orale, consistente in un colloquio il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico in prova.

Senatore Page, mantiene i suoi emendamenti?

PAGE, *relatore*. Ho esposto soltanto un punto di vista; non insisto, quindi, nelle mie proposte.

ROFFI. Dopo aver chiarito al senatore Page che non intendevo affatto informare le mie proposte ad uno spirito antiregionalista, ritengo che, nell'interesse delle popolazioni altoatesine e dei maestri di lingua tedesca, non sia giusto bandire un concorso riservato soltanto a coloro che, pur avendo meriti, potrebbero tuttavia essere superati dai giovani, essi pure di lingua tedesca, che avessero acquisito titoli di studio e capacità superiori. Dichiaro, quindi, di fare mio l'emendamento del relatore così formulato: « o per almeno tre anni se muniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o di laurea in pedagogia o in materie letterarie o in lettere ».

MERLIN ANGELINA. Sono contraria alla diminuzione degli anni di servizio, dato che tre anni mi sembrano non eccessivi.

LAMBERTI. Raccomando soltanto che per i direttori didattici di lingua tedesca, che sono anche essi dei funzionari e dei servitori della scuola italiana, in quanto servono quei determinati cittadini italiani che parlano lingua tedesca e frequentano scuole in lingua tedesca, siano previste le stesse norme ordinarie stabilite per i concorsi dei direttori didattici italiani.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pur dichiarandomi propenso al provvedimento così come è, senza apportarvi modifiche, mi rimetto alla Com-

missione per quanto riguarda l'emendamento Roffi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Page fatto proprio dal senatore Roffi e così formulato: « o per almeno tre anni se muniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o di laurea in pedagogia o in materie letterarie o in lettere ».

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per il conferimento dei posti di direttore didattico presso le scuole delle Valli Ladine nella provincia di Bolzano il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso speciale per esami e titoli a n. 2 posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari di ruolo nelle scuole delle Valli Ladine, che abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo e che abbiano esercitato l'incarico effettivo di ispettore scolastico o direttore incaricato, con qualifica di ottimo, per almeno cinque anni.

Gli esami di concorso constano di una prova orale, consistente in un colloquio, il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico in prova.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Resta ed altri: « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali » (1511)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Resta ed altri, concernente la stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo

degli istituti e scuole secondarie statali, già approvato dalla Camera dei deputati. Nella seduta precedente è stato approvato il primo comma dell'articolo 1. Per quanto concerne il secondo comma, che ora dobbiamo esaminare, io, in relazione alle varie obiezioni fatte al testo attuale, proporrei la seguente nuova formulazione sostitutiva: « Gli insegnanti non di ruolo, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1140, che abbiano ottenuto un incarico nell'anno scolastico 1955-56, o che abbiano prestato sette mesi di servizio, conseguiranno la stabilità ove ottengano il titolo di abilitazione entro i termini della prima applicazione della legge predetta ».

La formula naturalmente si può anche correggere, ma mi pare che non ci siano che due vie per uscire da questa *impasse*: o dare una stabilizzazione provvisoria oppure concedere la stabilizzazione quando gli interessati abbiano superato le prove.

LAMBERTI, *relatore*. Quando una proposta del genere è stata presentata, si constatò che offriva facilmente il fianco ad una obiezione, poichè al momento in cui questa norma dovrebbe trovare applicazione potrebbe darsi che questi individui non si trovino più in servizio; ed allora come si farebbe a stabilizzarli in un posto che non occupano più? Oggi però la loro posizione è considerevolmente mutata poichè questa mattina noi abbiamo approvato un disegno di legge ai sensi del quale hanno diritto a conferma per l'anno prossimo e fino a che non abbia applicazione la legge 15 dicembre 1955, n. 1440 sulla nuova disciplina degli esami di abilitazione, ed in particolare l'articolo 7 di essa, gli insegnanti anche non abilitati i quali hanno prestato servizio nel precedente anno scolastico. La legge che noi abbiamo approvato questa mattina dovrebbe far sì che al momento in cui costoro, ed in particolare quelli che rientrano nell'articolo 7, conseguiranno eventualmente il titolo di abilitazione didattica, si troveranno in servizio. Poichè questa mattina noi siamo andati molto più in là e abbiamo concesso la conferma, che è una stabilizzazione di fatto, a tutti gli incaricati, io mi domando perchè ora si è tanto esitanti per il comma secondo dell'articolo 1,

che, volere o no, concederebbe la stabilizzazione soltanto a coloro che hanno cinque anni di servizio, ecc.

Ad ogni modo a me pare che collegando questa proposta con la nuova situazione, la formula escogitata dal nostro Presidente potrebbe essere accettabile.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono dolente di riconfermare la posizione che avrei dovuto assumere ieri sera. Io sono tenuto ad una direttiva che è quella di oppormi alla estensione di questo disegno di legge rispetto al progetto governativo. Ricordo che con l'approvazione dell'emendamento proposto dal relatore al primo comma dell'articolo 1 noi praticamente abbiamo aumentato in maniera considerevole il numero di coloro che conseguono la stabilizzazione, poichè mentre poteva essere alquanto difficile che l'abilitazione conseguita corrispondesse esattamente all'incarico ricoperto dagli insegnanti, quando noi consideriamo gli insegnanti cui si riferisce il secondo comma, dobbiamo constatare che si determina un notevole ingrossamento della schiera di coloro che vengono stabilizzati.

Il disegno di legge era già considerato troppo largo quando ancora non si prevedeva tale estensione e sussisteva il secondo comma. Io ho rinunciato a dare parere contrario sul primo comma nella speranza che questo potesse comportare una rinuncia al secondo, mentre ora vedo che il secondo comma viene considerato tale che non deve cadere.

In tali condizioni io sono posto nella necessità di avvertire la Commissione che, per attenermi alle precise istruzioni che mi sono state date, debbo chiedere, nel caso che il secondo comma sia approvato o nella redazione attuale o nella redazione più attenuata proposta dal Presidente, che il disegno di legge sia rimesso alla Assemblea.

Vorrei fare osservare da ultimo che se coloro i quali vengono beneficiati da questo secondo comma sono, come è evidente, insegnanti che da cinque anni almeno esercitano l'insegnamento nelle scuole e che non hanno conseguito nessuna abilitazione, noi dobbiamo essere veramente perplessi prima di dare ad essi la precedenza rispetto a coloro i quali hanno

invece conseguito una regolare abilitazione. Noi corriamo il pericolo di dare, ad insegnanti che si sono mostrati inferiori ad altri, dei posti che potrebbero essere legittimamente richiesti da elementi più meritevoli. Questo è il valore del secondo comma nel caso che la Commissione voglia approvarlo. Quindi, oltre che una ragione di procedura, c'è anche una ragione di contenuto su cui io ritengo doveroso richiamare l'attenzione della Commissione.

LAMBERTI, *relatore*. Io come relatore non mi sento di assumermi la responsabilità di bloccare il corso di questo disegno di legge, per cui non insisto sulla approvazione del secondo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 e mi rinetto alla Commissione.

RUSSO SALVATORE. Io chiedo che il secondo comma dell'articolo 1 sia messo ai voti nella formulazione suggerita dall'onorevole Presidente. In seguito all'approvazione della legge di questa mattina si può accettare anche la formula suggerita dall'onorevole Presidente, poichè questo disegno di legge, privato di quei tre punti, praticamente non serve a nulla. Ricordo infatti che lo stato giuridico degli insegnanti non di ruolo prevede la conferma di tutti i professori abilitati di anno in anno.

PRESIDENTE. Di fronte ad una richiesta così categorica del rappresentante del Governo, non posso che applicare l'articolo 26 del Regolamento, il quale stabilisce che, fino al momento della sua approvazione definitiva, un disegno di legge, deferito all'esame e all'approvazione delle Commissioni permanenti, è rimesso al Senato, se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano che esso sia discusso e votato dal Senato oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

DI ROCCO. Fin dal principio io sono stato molto perplesso sulla bontà di questo secondo comma dell'articolo 1 e la mia perplessità era quasi contrarietà. Adesso debbo dichiarare che sono favorevole alla soppressione di tale comma, specie in merito per una questione di prin-

cipio, in quanto a me sembra che si vada allargando un po' troppo la possibilità per tutti coloro che insegnano di stabilizzarsi, e ciò sia detto col massimo rispetto del lato umano della questione. Noi fino ad ora abbiamo sempre sostenuto la stabilità per coloro che si sono sottoposti ad un esame di abilitazione e cioè abbiano dato prova di essere idonei ad esercitare la professione dell'insegnante. D'altra parte per coloro i quali insegnano da diversi anni ma che non hanno ancora conseguito la stabilizzazione mi sembra che sia stato considerato sufficientemente anche il lato umano della loro situazione con il disegno di legge n. 1608 da noi approvato stamane. Poichè molto spesso l'ottimo è nemico del bene, a me sembra che rinviare in Aula questo disegno di legge significhi compromettere anche i benefici che abbiamo concesso a coloro che sono abilitati; quindi se vogliamo che la legge proceda io credo che la Commissione possa addivenire alla soppressione del secondo comma dell'articolo 1. Sarà anche un bene non escogitare delle innovazioni troppo rivoluzionarie... alla rovescia, poichè potrebbe accadere che domani coloro che abbiano raggiunto il quinto anno di insegnamento e che non abbiano ancora sostenuto gli esami di abilitazione si mettano a premere perchè sia estesa anche a loro la possibilità di stabilizzazione.

ROFFI. Io dovrei ripetere le ragioni che già esposi in altra seduta per le quali sono favorevole al mantenimento del secondo comma. Io credo che noi non facciamo niente di buono se cacciamo dalla scuola coloro che vi insegnano da 8-10 o anche 5 anni per il solo fatto che non hanno ottenuto l'abilitazione. Ci sarebbero già delle riserve da fare sul modo in cui si svolgono gli esami di abilitazione poichè molte volte sono ammessi degli ottimi teorici i quali però non hanno capacità didattiche. Non si guarisce la scuola italiana cacciandone alcuni e ammettendone altri, ma si guarisce per esempio istituendo l'istruzione obbligatoria fino al quattordicesimo anno, come prescrive la Costituzione, il che, oltre tutto, porterebbe alla sistemazione di questi e di altre decine di migliaia di insegnanti. Noi d'altra parte abbiamo già delle garanzie, perchè il testo proposto dall'onorevole Presidente subordina la concessione

sione della stabilizzazione al superamento della prova e delle ispezioni, a proposito delle quali abbiamo fatto tutti i voti possibili ed immaginabili affinché siano delle cose serie.

In questa Commissione noi abbiamo dato abilitazioni ad ingegneri, i quali, non si dimentichi, possono anche costruire dei palazzi o dei ponti difettosi e quindi pericolosi, abbiamo dato abilitazioni a medici, dai quali spesso dipende la vita delle persone; ed adesso che si tratta di professori i quali hanno fatto scuola per 10-15 anni diventiamo tutti rigidi. Faccio presente che la stabilizzazione è una cosa ben modesta poichè si tratta di restare perennemente alle 45 mila lire mensili del grado iniziale; aggiungo ancora che tratta di circa 15 mila persone, poichè non ritengo affatto che l'allargamento stabilito al primo comma sia tale da aumentarne di molto il numero. Poichè la via maestra è quella dell'allargamento del numero dei ruoli secondo le esigenze che la Costituzione sancisce, se seguiremo questa strada avremo concesso la stabilizzazione a questa gente e al tempo stesso avremo rinnovato la scuola italiana in maniera profonda e radicale. Io termino perciò chiedendo che sia votato l'emendamento dell'onorevole Presidente, anche perchè ritengo che la legge stessa diventerebbe pressochè inutile senza il secondo comma dell'articolo 1.

PAGE. Io sono contrario all'approvazione del secondo comma in esame, il quale stabilisce tra l'altro che conseguono la stabilità anche insegnanti che abbiano prestato 7 mesi di servizio in un anno. In un concorso per l'insegnamento di lingua francese che ho avuto modo di seguire sono stati dichiarati vincitori 230 o 240 candidati. Io conoscevo 4 o 5 dei vincitori riusciti nei primi posti e posso dire che li avrei bocciati tutti, data la loro incapacità a parlare quella lingua. Io mi domando cosa sarà stato di coloro che avevano vinto il concorso con punteggi meno alti.

Per questi motivi, io sono assolutamente contrario e dichiaro che voterò contro il secondo comma dell'articolo 1.

TIRABASSI. Io sono favorevole all'ultimo emendamento che è stato presentato dall'onorevole Presidente, perchè effettivamente, senza questo secondo comma, sia pure modificato,

il primo è svuotato di contenuto. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che moltissimi insegnanti i quali si trovano nella scuola da dieci o più anni non hanno ancora l'abilitazione; si tratta di circa 15 mila insegnanti che sono in queste condizioni. Ora, lo Stato non potrà mai mettere fuori dalla scuola gente che ha insegnato per dieci o quindici anni. Noi dobbiamo invece cercare di aiutare in tutti i modi questi insegnanti a sistemarsi nella scuola.

Io sono perfettamente d'accordo con le considerazioni svolte dal collega Roffi: si è concessa l'abilitazione provvisoria, che è diventata definitiva, ai medici, agli ingegneri, ai veterinari e a molti altri professionisti, perchè quei medici, ad esempio, avevano vinto il concorso per medici condotti e non era possibile chiamarli a sostenere un esame di abilitazione. Ora, perchè soltanto per questi insegnanti, che pure da tanti anni hanno la qualifica di « buono », di « valente », di « ottimo », si sollevano tutte queste eccezioni?

Io non mi rendo conto, poi, di un'altra cosa: perchè il Governo non ha chiesto la rimessione all'Assemblea del disegno di legge alla Camera dei deputati, senza creare questa illusione in una categoria così vasta di insegnanti? Ora che l'approvazione di questo disegno di legge è ritenuta dalla categoria, direi, un fatto scontato, il Governo si impunta nel voler rimettere all'Assemblea questo provvedimento che dovrebbe sistemare migliaia di persone e dare loro un pane sicuro.

Per queste ragioni, io sono favorevole alla approvazione del comma in esame nel testo proposto dal Presidente.

LAMBERTI, *relatore*. Ho già detto che non mi assumo personalmente la responsabilità della rimessione del disegno di legge in Assemblea, per cui mi asterrò dalla votazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero precisare che i medici, gli ingegneri e tutti coloro per i quali l'abilitazione provvisoria è stata considerata definitiva non hanno avuto, come gli insegnanti, la possibilità ad un certo momento di presentarsi ad un esame, perchè per loro non erano stati indetti esami. Questa è la differenza

tra la categoria degli insegnanti e le altre categorie di professionisti che sono state indicate: gli insegnanti hanno avuto almeno tre esami di abilitazione ai quali avrebbero potuto presentarsi.

Quanto poi al motivo per cui non è stato richiesto alla Camera dei deputati il rinvio in Aula dalla discussione, vorrei far presente che il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento prima che vi fosse il tempo di diramare istruzioni da parte dei vari Ministeri. Io mi presentai a quella discussione avendo in mano soltanto il testo del disegno di legge preparato dal Governo e quello del disegno di legge di iniziativa parlamentare, senza alcuna istruzione in proposito. Previdi però che vi sarebbero state delle difficoltà, ed il resoconto di quella discussione testimonia le mie riserve amplissime sul corso ulteriore della legge ed in particolare su questo articolo.

Prima della attuale discussione, invece, mi sono state date precise istruzioni scritte, in base alle quali non posso che ripetere quanto ho già detto.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, vorrei fare ancora una dichiarazione. Credo di aver dimostrato da parte mia abbastanza buona volontà perchè si addivenga alla conclusione della discussione di questo disegno di legge. Vorrei però anche manifestare la mia forte preoccupazione per il fatto che noi troppe volte ci siamo fatti carico di provvedere per la categoria dei professori e mai per gli alunni. Gli alunni sono i nostri figlioli; noi affidiamo alla scuola di Stato i nostri ragazzi per necessità: i padri di famiglia non possono fare a meno di mandare alla scuola di Stato i propri figli. Ora, sarebbe un dovere da parte dello Stato offrire i migliori insegnanti; e questi insegnanti, i quali tanto si preoccupano della stabilità, si dovrebbero preoccupare anche di prepararsi meglio, di presentarsi ai concorsi. Possibilità di concorsi — lo ha dichiarato testè il rappresentante del Governo — ce ne sono state e ce ne sono tuttora. Quindi, evidentemente, quelli che non hanno ancora l'abilitazione o non si sono presentati ai concorsi oppure non hanno vinto non dico un concorso per la cattedra, ma neanche un esame di abilitazione, non hanno cioè con-

seguito la sufficienza. Io resto dunque molto esitante, di fronte ai nuovi benefici che si vorrebbero stabilire in favore di questa categoria. Non insisto dunque nel mio secondo emendamento, prima di tutto per la mia posizione di Presidente, ed in secondo luogo perchè considero tale emendamento null'altro che un modo per cercare di risolvere una difficoltà di fronte alla quale si era trovata la Commissione.

ROFFI. Poichè l'onorevole Presidente non insiste nel suo emendamento, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma.

(È approvato).

Rimane pertanto precluso l'emendamento modificativo del comma testè soppresso, ritirato da me e fatto proprio dal senatore Roffi.

L'articolo 1 risulta pertanto composto di un solo comma, approvato nella precedente seduta, del quale do nuovamente lettura:

« Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato sette mesi di servizio, conseguono la stabilità nell'insegnamento stesso ove riportino, in detto anno, una qualifica non inferiore a "valente" ».

Art. 2.

Perdono la stabilità nell'insegnamento gli insegnanti di cui al secondo comma del precedente articolo, che non conseguano il titolo di abilitazione entro i termini della prima applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Non perdono la stabilità nell'insegnamento gli insegnanti in possesso di abilitazione parziale rispetto all'insegnamento impartito. Compatibilmente con le disponibilità di cattedre e, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, questi ultimi devono essere adibiti ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto.

Propongo che questo articolo sia messo in votazione per parti separate. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il primo comma dovrebbe considerarsi senz'altro precluso in seguito alla reiezione del secondo comma dell'articolo 1. Ne metto comunque ai voti la soppressione.

(È approvata).

LAMBERTI, *relatore*. Per quanto concerne il secondo comma, vorrei proporre una nuova dizione. È inutile dire, a mio parere: « Non perdono la stabilità », perchè per questi insegnanti non si fa questione di perdere o meno la stabilità nell'insegnamento. Potrebbe invece essere adottata la seguente formula: « Gli insegnanti in possesso di abilitazione diversa o parziale rispetto all'insegnamento impartito, compatibilmente con le disponibilità di cattedre, e, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, devono essere adibiti ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto ».

Si tratta di un emendamento puramente formale, poichè il concetto è identico a quello espresso nel testo del disegno di legge. La formula da me proposta potrebbe costituire la materia precipua dell'articolo 2 oppure essere inserita come secondo comma nell'articolo 1. In sede di coordinamento si potrà vedere se non convenga, dato che è stato soppresso il riferimento alla categoria che formava oggetto del secondo comma dell'articolo 1, riunire i due commi rimasti dei due primi articoli in un unico articolo.

BANFI. Vorrei far presente l'opportunità di inserire nel testo proposto dal relatore, dopo le parole: « devono essere adibiti », le altre: « appena se ne presenti la possibilità », poichè al principio del nuovo testo è detto: « compatibilmente con le disponibilità di cattedre », mentre poi si stabilisce: « devono essere adibiti ». Mi sembra che la precisazione da me proposta possa essere utile.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il seguente nuovo testo del secondo comma dell'articolo 2, proposto dal relatore e modificato nel senso suggerito dal senatore Banfi:

« Gli insegnanti in possesso di abilitazione diversa o parziale rispetto all'insegnamento impartito, compatibilmente con le disponibilità di cattedre e salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, devono essere adibiti, appena se ne presenti la possibilità, ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto ».

(È approvato).

Art. 3.

Agli insegnanti di cui all'articolo 1, nel caso che i posti da essi occupati siano trasformati o soppressi o vengano assegnati a professori di ruolo, si applicano le norme previste dall'articolo 3, commi 4° e 5°, della legge 19 marzo 1955, n. 160. Gli insegnanti eventualmente rimasti privi di posto sono utilizzati su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, per insegnamenti diversi anche in posti con orario non completo e in più di una scuola possibilmente fino al raggiungimento di 18 ore settimanali di servizio.

Qualora non sia possibile la forma di utilizzazione prevista nel comma precedente, e fino a quando ciò si verifichi, gli insegnanti di cui sopra potranno essere utilizzati nei corsi popolari di addestramento tipo C, istituiti con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o in posti di insegnamento eventualmente disponibili in altre provincie, o destinati temporaneamente ad incarichi nell'Amministrazione scolastica, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Su questo articolo ho presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « o destinati temporaneamente ad incarichi nell'Amministrazione scolastica, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ». Ho già illustrato altra volta i motivi della modifica da me proposta, e non credo necessario insistere su di essi.

LAMBERTI, *relatore*. Anche io ho già proposto formalmente questa soppressione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo. Vorrei proporre inoltre alla Commissione una piccola modifica allo stesso secondo comma dell'articolo in esame, ove è detto: « o i posti di insegnamento eventualmente disponibili in altre provincie ». Mi è stato fatto presente, da parte della Direzione generale della pubblica istruzione, che sarebbe almeno opportuno aggiungere che tale disposizione debba essere limitata nell'ambito regionale.

DI ROCCO. Effettivamente, limitare il campo di questa assegnazione in maniera da mettere il Provveditorato agli studi in condizione di far iniziare l'anno scolastico con tutti i professori a posto, e non in forma provvisoria, mi sembra sia una cosa opportuna. In caso contrario, avendo questi insegnanti diritto al posto, fin quando non si trovi loro questo posto passeranno da una provincia all'altra mettendo il Provveditore nelle condizioni di non sapere se cominciare la scuola con i professori temporaneamente nominati o aspettare che, essendo saturata una determinata provincia, la cosa sia regolata definitivamente. Quindi, mi sembra che la Commissione potrebbe opportunamente accogliere una norma tendente a limitare il campo della nomina degli insegnanti proprio per rispetto al funzionamento normale dell'anno scolastico.

LAMBERTI, *relatore*. Vorrei osservare che, se noi ponessimo nella dizione dell'articolo la precisazione: « su domanda degli interessati », stabilendo piuttosto un limite alle indicazioni contenute in tale domanda, faremmo cosa forse più equa e più utile di quella che verremmo ad attuare ponendo un limite territoriale quale può essere quello della Regione. Infatti per avventura a me, sassarese, potrebbe essere preferibile avere un incarico, non essendovi possibilità nella mia provincia, a Roma o nel Lazio dove potrei avere dei parenti presso i quali, essendo ospitato, andrei più volentieri che non, ad esempio, a Cagliari.

Se noi dunque stabiliamo che i posti debbano essere assegnati su domanda degli interessati, e, per non complicare in modo infinito i calcoli del Ministero, precisiamo che tale domanda debba essere relativa a non più di tre provincie, mi pare che soddisfiamo questa esigenza e facciamo al tempo stesso cosa abbastanza liberale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole relatore. Devo dire anzi che la proposta di riferirci all'ambito regionale era stata avanzata soltanto per avere una base semplice ed unitaria nel limitare il campo delle assegnazioni dei posti; ma era già stato osservato che l'attuazione di tale proposta avrebbe presentato degli inconvenienti, i quali probabilmente verrebbero invece ad essere eliminati accettando la proposta del relatore, e stabilendo per legge che un aspirante al posto deve presentare domanda e limitare tale domanda a non più di tre provincie.

MERLIN ANGELINA. Si può verificare anche il caso di qualche insegnante che abbia necessità di andare fuori della sua provincia; ci può essere una professoressa sposata, il cui marito abbia dovuto stabilirsi in un'altra provincia. Lasciando la possibilità di scelta della provincia agli interessati, si vengono anche a riunire molte famiglie. La formula potrebbe essere la seguente: « su loro domanda e limitatamente a non più di tre provincie ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, do lettura degli emendamenti concordati: aggiungere, dopo le parole: « ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o, » le altre: « su loro domanda », e dopo le parole: « disponibili in altre provincie », aggiungere le altre: « : nella domanda potranno essere indicate non più di tre provincie ».

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ora ai voti la soppressione, da me proposta, delle parole: « o destinati temporaneamente . . . ecc. ».

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 4.

Il trattamento economico degli insegnanti che conseguano la stabilità nell'insegnamento è quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti non di ruolo.

(È approvato).

Art. 5.

I bandi di concorso a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge comprenderanno tutti i posti che risultino disponibili, sia che si tratti di posti in organico, sia che si tratti di posti aventi requisiti necessari per essere compresi nell'organico.

In tali concorsi la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che hanno conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato.

Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma gli insegnanti idonei immessi nei ruoli ordinari ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 505, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità.

Propongo che questo articolo sia votato per parti separate.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Sul primo comma ho proposto un emendamento tendente a sopprimere le parole: « sia che si tratti di posti aventi requisiti necessari per essere compresi nell'organico ». Le ragioni di questo emendamento sono già state da me esposte.

Vi è poi un emendamento soppressivo dell'intero primo comma, proposto dall'onorevole relatore.

LAMBERTI, *relatore*. Io ho proposto questo emendamento perchè ritengo non vi sia alcuna ragione di stabilire che i bandi di concorso a cattedre successivi alla entrata in vigore della presente legge comprendano tutti i posti che risultino disponibili, perchè ciò è obbligatorio, ed è ovvio; a parte il fatto, poi, che in tal modo verremmo ad includere in questo disegno di legge una disposizione estranea alla struttura del provvedimento stesso, poichè con questo disegno di legge noi non dettiamo norme sul modo in cui debbono essere banditi i concorsi.

PRESIDENTE. Concordo con le osservazioni dell'onorevole relatore, e ritiro il mio emendamento. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento soppressivo del primo comma, proposto dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Passiamo ai commi seguenti dell'articolo 5, di cui ho già dato lettura.

LAMBERTI, *relatore*. Avendo soppresso il primo comma dell'articolo, si rende necessario modificare le prime parole del secondo comma: « In tali concorsi », che potrebbero essere sostituite semplicemente dalla dizione: « Nei concorsi ».

Propongo inoltre alla Commissione un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma. Faccio osservare che nel corso della discussione è stato rilevato che una legge recentemente approvata immette, a determinate condizioni, gli idonei nei ruoli e cerca di fare in modo che quanti hanno attualmente una cattedra di ripiego possano essere sistemati nella cattedra per la quale hanno l'idoneità piena. Si è pensato allora, riferendosi a questa norma, di facilitare la realizzazione di quell'obiettivo, anche attraverso la partecipazione di una aliquota di questi insegnanti ai concorsi futuri. Questa redistribuzione delle cattedre non interessa però soltanto gli idonei che abbiamo sistemato con quella legge particolare, ma anche alcuni insegnanti di ruolo che ricoprono una cattedra diversa da quella per cui hanno l'idoneità. Ora, poichè qui si tratta di ammettere gli insegnanti di cui trattasi ad un concorso, con aliquota riservata di posti, sembra ragionevole che anche gli insegnanti di ruolo possano usufruire di questo beneficio. Questo è pertanto l'emendamento, che mi è stato suggerito dal Sindacato nazionale della scuola media, emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 5: « Hanno diritto di partecipare ai concorsi riservati anche gli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità o di abilitazione ».

RUSSO SALVATORE. Gli insegnanti che parteciperanno al concorso a posti riservati

sono o abilitati o idonei e negli esami già sostenuti hanno ottenuto una votazione. Vorrei proporre che, invece di sottoporli ancora a continui esami, ci si riferisse al voto già meritato nell'esame precedente. Questo sarebbe il mio emendamento aggiuntivo: « Essi potranno avvalersi, nei concorsi medesimi, se già idonei o abilitati, del voto del migliore esame già sostenuto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di merito ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se questo emendamento dovesse essere accolto, sarebbe preferibile riferirsi all'ultimo esame sostenuto.

MERLIN ANGELINA. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal collega Russo Salvatore. Avviene a volte che un giovane o una giovane si presentino agli esami di abilitazione e ottengano il sei. Si ripresentano successivamente e ottengono il sette, ma nelle graduatorie, anche per assegnazione di incarichi, si tiene conto del voto più basso. Di conseguenza ne risulta che sarebbe stato meglio non avere ottenuto la prima abilitazione, cioè essere stati allora bocciati, dato che del voto migliore non si tiene conto. Subordinatamente mi associo alla proposta dell'onorevole Scaglia.

BANFI. Poichè si tratta di stabilire una graduatoria di merito, non la si può far dipendere da esami fatti in periodo anteriore di tempo, dinanzi a Commissioni diverse che possono aver fatto le loro valutazioni in modo diverso. Riconosco che quanto osservato dalla senatrice Merlin è un'assurdità: il primo voto di abilitazione segue il candidato come una condanna; ma questa è un'altra questione. Mi sembra perciò che introdurre tale voto anteriore in questo concorso sia un po' snaturare il carattere del concorso stesso. È bene che i candidati siano valutati tutti sulla base dello stesso metro, dinanzi ad una medesima Commissione; tanto più poi che si tratta qui di un concorso riservato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare che praticamente tutti dovranno passare per la stessa

porta, cioè dovranno partecipare ad un concorso normale; solo che a questi candidati è riservata un'aliquota dei posti.

LAMBERTI, *relatore*. A parte le considerazioni, che mi sembrano degne di molto rilievo, portate dal senatore Banfi, mi sembra che la proposta del senatore Russo Salvatore non possa essere accolta se vogliamo mantenerci coerenti con l'atteggiamento che sempre, in casi analoghi, abbiamo tenuto in questa Commissione. Generalmente ci siamo rifiutati di configurare come un fatto giuridicamente unitario al somma di due eventi svoltisi in tempi diversi e in diverse circostanze. Così ci siamo comportati, ad esempio, quando abbiamo approvato la legge che ho poc'anzi ricordato, con la quale abbiamo immesso in ruolo gli idonei. Avevamo la possibilità di immettere in ruolo non solo coloro che avevano conseguito l'idoneità per esami, ma anche coloro che l'avevano conseguita per titoli, sommando l'idoneità per titoli con il successo precedentemente conseguito in esami che li avevano fatti capaci di affrontare poi il concorso per titoli. Ma non abbiamo seguita questa via. Qualcosa di analogo abbiamo fatto anche quando abbiamo approvato l'estensione della graduatoria dei vincitori del concorso B-4 per i direttori didattici. Anche in quel caso abbiamo respinto la proposta di estendere il beneficio ai vincitori del concorso B-3 che era concorso per titoli e al quale erano stati ammessi coloro che avevano riportato sei nei precedenti esami. C'è quindi una prassi costante che la Commissione ha seguito in questa materia; e pertanto mi pare ce ne sia più che abbastanza per non accogliere la proposta del collega Russo. Indubbiamente tale proposta può apparire simpatica, ma non è certo coerente con la nostra precedente linea di condotta.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto si riferisce all'emendamento proposto dal senatore Russo Salvatore, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Anche per la votazione dell'articolo 5 mi pare opportuno procedere per divisione. Tenuto conto che il primo comma è

stato soppresso, il secondo comma, che diventa il primo, risulta così formulato: « Nei concorsi a cattedre, successivi all'entrata in vigore della presente legge, la metà dei posti . . . ecc. ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Russo Salvatore, emendamento del seguente tenore: « Essi potranno avvalersi nei concorsi medesimi, se già idonei o abilitati, del voto di un precedente esame già sostenuto, ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito ».

(*Non è approvato*).

C'è ora l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo, proposto dal senatore Lamberti, emendamento che nella sua definitiva formulazione si articola in due commi. Ne do lettura: « Hanno diritto di partecipare ai concorsi riservati anche gli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità o di abilitazione.

Le cattedre lasciate vacanti dai vincitori provenienti dai ruoli ordinari saranno aggiunte al contingente del concorso riservato ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 6.

Non possono usufruire dei benefici della presente legge gli insegnanti che abbiano cessato di appartenere ai ruoli per una delle cause per le quali non è consentita la riassunzione nei ruoli stessi.

Decadono dalla stabilità nell'incarico coloro per i quali sopravvengono motivi di inidoneità fisica o didattica o che incorrano in una delle sanzioni disciplinari di cui al numero 3°) e seguenti dell'articolo 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160, nonché coloro che per due anni scolastici consecutivi riportino qualifiche inferiori a « valente ».

(*È approvato*).

Art. 7.

Per gli insegnanti che conseguano la stabilità nell'incarico restano in vigore le norme della legge 19 marzo 1955, n. 160, sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 8.

Gli insegnanti non di ruolo dei conservatori di musica, dei licei artistici, degli istituti e delle scuole d'arte, che abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1955-56 un incarico per almeno 7 mesi di servizio, conseguono, su domanda, la stabilità nell'incarico stesso presso il medesimo istituto alle condizioni che siano stati compresi in terne nei concorsi per la stessa materia o per materia affine negli istituti di istruzione artistica dello stesso grado o di grado superiore, oppure che abbiano prestato servizio non di ruolo per l'insegnamento nella stessa materia o di materia affine nello stesso tipo di istituto o in istituti di grado superiore riportando sempre una qualifica non inferiore a « valente » per il tempo previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Gli insegnanti di cui al presente articolo, nel caso che i posti da essi occupati non siano disponibili perchè soppressi o assegnati a professori di ruolo, sono, su domanda, utilizzati, nello stesso istituto finchè perdura tale indisponibilità, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, in posti di insegnamento di materie affini.

L'affinità fra le varie materie, prevista dal presente articolo, viene dichiarata dal Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dei singoli Capi di istituto.

La stabilità dell'incarico nell'insegnamento delle materie letterarie e scientifiche è subordinata al possesso della laurea relativa all'insegnamento cui l'incarico si riferisce.

LAMBERTI, *relatore*. È stato rilevato che questo articolo pone gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica in condizioni note-

volmente diverse da quelle degli insegnanti degli altri istituti. Infatti essi sono esclusi dal beneficio previsto dall'articolo 5 di avere un'aliquota riservata nei concorsi futuri, e in secondo luogo sono privati di altri benefici, cioè della possibilità di potere essere nominati in altri istituti qualora non trovino posto nel loro.

Vorrei allora proporre ai colleghi il seguente nuovo testo di questo articolo, che eliminerebbe de'ti inconvenienti: « Tutte le norme contenute negli articoli precedenti si applicano anche agli insegnanti non di ruolo che prestano servizio nei conservatori di musica, nei licei artistici, negli istituti e nelle scuole d'arte. Per questo fine vengono assimilati agli insegnanti di cui all'articolo 1 quelli che siano stati compresi in terne, o dichiarati idonei o abilitati nei concorsi, e a quelli dell'articolo 1-bis coloro che si trovino in una situazione analoga a quella indicata dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ». Naturalmente la seconda parte dell'emendamento potrà ora essere modificata in questo senso: « Per questo fine vengono assimilati agli insegnanti di cui all'articolo 1 quelli che siano stati compresi in terne o dichiarati idonei o abilitati nei concorsi ». Rimarrebbe in vita l'ultimo comma dell'articolo 8.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare che il secondo comma dell'articolo 8 prevede la possibilità che questi insegnanti possano essere utilizzati, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, in posti di insegnamento di materie affini. Non so se convenga sopprimere anche questa parte, che aveva avuto un certo riguardo da parte della Camera e che del resto è in favore di questi insegnanti. Il Governo voleva proporre un suo testo, che forse non è completo, e che è il seguente: « Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, agli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione artistica di ogni grado ».

RUSSO LUIGI. Non so come si possa parlare di materie affini per professori che insegnano materie artistiche.

LAMBERTI, *relatore*. Le faccio osservare che l'affinità viene dichiarata dal Ministero della pubblica istruzione su richiesta dei singoli capi di istituto.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe lasciare il primo comma dell'articolo 8 così come è, fino alla parola « oppure », e introdurre a questo punto le parole, « che siano stati dichiarati idonei o abilitati ».

LAMBERTI, *relatore*. Naturalmente rimarrebbe poi il riferimento alla necessità che essi abbiano riportato una qualifica non inferiore a « valente », ed anche l'ultimo comma dell'articolo; altrimenti si potrebbe pensare che si sia rinunciato alla laurea.

Ma ritengo di dover insistere sul testo del primo comma da me presentato che mi sembra più chiaro, e di cui ho già dato lettura.

NEGRONI. Propongo la seguente modifica al testo del primo comma, proposto dal relatore: « Tutte le norme contenute negli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, . . . ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il testo del primo comma dell'articolo 8, presentato dal senatore Lamberti, con l'emendamento proposto dal senatore Negroni, e che suona pertanto così: « Tutte le norme contenute negli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, anche agli insegnanti non di ruolo che prestano servizio nei conservatori di musica, nei licei artistici, negli istituti e nelle scuole d'arte. Per questo fine vengono assimilati agli insegnanti, di cui all'articolo 1, quelli che siano stati compresi in terne o dichiarati idonei o abilitati nei concorsi ».

(È approvato).

Il secondo comma resta immutato, con la sola aggiunta, in principio, delle parole: « In particolare ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'ultimo comma dell'articolo 8 viene soppresso. Chi ne approva la soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)76^a SEDUTA (18 luglio 1956)

Metto ai voti l'intero articolo 8 nel testo emendato.

(È approvato).

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Roffi e Tirabassi il seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente del Senato, considerati i gravi inconvenienti cui dà luogo la ritardata applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, contenente nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, impegna il Governo a prendere d'urgenza tutti i provvedimenti previsti da detta legge onde far sì che le prove e le ispezioni necessarie possano essere espletate in tempo utile perchè prima della fine del prossimo anno scolastico tutti coloro che ne vengano ad avere diritto possano conseguire l'abilitazione, con tutto vantaggio della scuola e del Paese ».

ROFFI. Tutti ci rendiamo conto della necessità che, non avendo data la stabilizzazione a coloro i quali non hanno l'abilitazione, si

faccia almeno il possibile perchè costoro possano guadagnarsela nel corso del prossimo anno scolastico. Per questa ragione raccomando alla Commissione che sia unanime nell'approvazione di questo ordine del giorno con cui si impegna il Governo ad attuare veramente questa legge, in modo che si possano emanare i bandi di concorso ai primi di ottobre, iniziare le prove tra gennaio ed aprile, e così dare l'abilitazione a chi l'avrà meritata, evitando l'anno prossimo di trovarci nella stessa situazione in cui ci siamo trovati quest'anno.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.